SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 162° - Numero 20

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 gennaio 2021** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2021, n. **4**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale dell'OIL.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* BONAFEDE
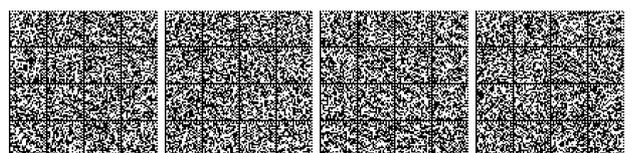
International Labour Conference
Conférence internationale du Travail

CONVENTION 190

CONVENTION
CONCERNING THE ELIMINATION OF VIOLENCE
AND HARASSMENT IN THE WORLD OF WORK,
ADOPTED BY THE CONFERENCE
AT ITS ONE HUNDRED AND EIGHTH SESSION,
GENEVA, 21 JUNE 2019

CONVENTION 190

CONVENTION
CONCERNANT L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE
ET DU HARCÈLEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL,
ADOPTÉE PAR LA CONFÉRENCE
À SA CENT HUITIÈME SESSION,
GENÈVE, 21 JUIN 2019
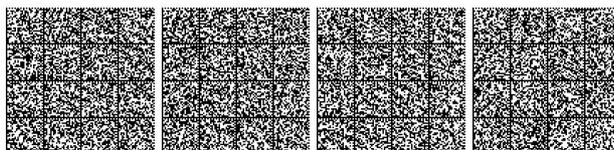
Convention 190

CONVENTION CONCERNING THE ELIMINATION OF VIOLENCE AND HARASSMENT IN THE WORLD OF WORK

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its 108th (Centenary) Session on 10 June 2019, and

Recalling that the Declaration of Philadelphia affirms that all human beings, irrespective of race, creed or sex, have the right to pursue both their material well-being and their spiritual development in conditions of freedom and dignity, of economic security and equal opportunity, and

Reaffirming the relevance of the fundamental Conventions of the International Labour Organization, and

Recalling other relevant international instruments such as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, and the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and

Recognizing the right of everyone to a world of work free from violence and harassment, including gender-based violence and harassment, and

Recognizing that violence and harassment in the world of work can constitute a human rights violation or abuse, and that violence and harassment is a threat to equal opportunities, is unacceptable and incompatible with decent work, and

Recognizing the importance of a work culture based on mutual respect and dignity of the human being to prevent violence and harassment, and

Recalling that Members have an important responsibility to promote a general environment of zero tolerance to violence and harassment in order to facilitate the prevention of such behaviours and practices, and that all actors in the world of work must refrain from, prevent and address violence and harassment, and

Acknowledging that violence and harassment in the world of work affects a person's psychological, physical and sexual health, dignity, and family and social environment, and
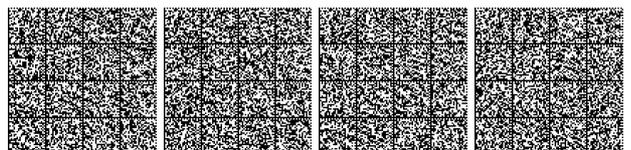
Convention 190

CONVENTION CONCERNANT L'ÉLIMINATION DE LA VIOLENCE ET DU HARCÈLEMENT DANS LE MONDE DU TRAVAIL

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 10 juin 2019, en sa cent huitième session (session du centenaire);

Rappelant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des chances égales;

Réaffirmant la pertinence des conventions fondamentales de l'Organisation internationale du Travail;

Rappelant d'autres instruments internationaux pertinents tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées;

Reconnaissant le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement, y compris de violence et de harcèlement fondés sur le genre;

Reconnaissant que la violence et le harcèlement dans le monde du travail peuvent constituer une violation des droits humains ou une atteinte à ces droits, et que la violence et le harcèlement mettent en péril l'égalité des chances et sont inacceptables et incompatibles avec le travail décent;

Reconnaissant l'importance d'une culture du travail fondée sur le respect mutuel et la dignité de l'être humain aux fins de la prévention de la violence et du harcèlement;

Rappelant que les Membres ont l'importante responsabilité de promouvoir un environnement général de tolérance zéro à l'égard de la violence et du harcèlement pour faciliter la prévention de tels comportements et pratiques, et que tous les acteurs du monde du travail doivent s'abstenir de recourir à la violence et au harcèlement, les prévenir et les combattre;

Reconnaissant que la violence et le harcèlement dans le monde du travail nuisent à la santé psychologique, physique et sexuelle, à la dignité et à l'environnement familial et social de la personne;

Recognizing that violence and harassment also affects the quality of public and private services, and may prevent persons, particularly women, from accessing, and remaining and advancing in the labour market, and

Noting that violence and harassment is incompatible with the promotion of sustainable enterprises and impacts negatively on the organization of work, workplace relations, worker engagement, enterprise reputation, and productivity, and

Acknowledging that gender-based violence and harassment disproportionately affects women and girls, and recognizing that an inclusive, integrated and gender-responsive approach, which tackles underlying causes and risk factors, including gender stereotypes, multiple and intersecting forms of discrimination, and unequal gender-based power relations, is essential to ending violence and harassment in the world of work, and

Noting that domestic violence can affect employment, productivity and health and safety, and that governments, employers' and workers' organizations and labour market institutions can help, as part of other measures, to recognize, respond to and address the impacts of domestic violence, and

Having decided upon the adoption of certain proposals concerning violence and harassment in the world of work, which is the fifth item on the agenda of the session, and

Having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this twenty-first day of June of the year two thousand and nineteen the following Convention, which may be cited as the Violence and Harassment Convention, 2019:

I. DEFINITIONS

Article 1

1. For the purposes of this Convention:

(a) the term "violence and harassment" in the world of work refers to a range of unacceptable behaviours and practices, or threats thereof, whether a single occurrence or repeated, that aim at, result in, or are likely to result in physical, psychological, sexual or economic harm, and includes gender-based violence and harassment;

(b) the term "gender-based violence and harassment" means violence and harassment directed at persons because of their sex or gender, or affecting persons of a particular sex or gender disproportionately, and includes sexual harassment.
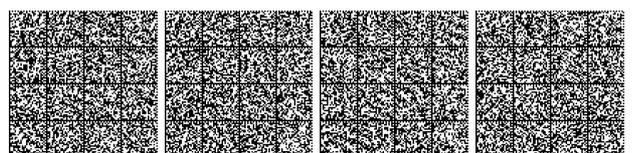
Reconnaissant que la violence et le harcèlement nuisent aussi à la qualité des services publics et des services privés et peuvent empêcher des personnes, en particulier les femmes, d'entrer, de rester et de progresser sur le marché du travail;

Notant que la violence et le harcèlement sont incompatibles avec la promotion d'entreprises durables et ont un impact négatif sur l'organisation du travail, les relations sur le lieu de travail, la motivation des travailleurs, la réputation de l'entreprise et la productivité;

Reconnaissant que la violence et le harcèlement fondés sur le genre touchent de manière disproportionnée les femmes et les filles, et reconnaissant également qu'une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui s'attaque aux causes sous-jacentes et aux facteurs de risque, y compris aux stéréotypes de genre, aux formes multiples et intersectionnelles de discrimination et aux rapports de pouvoir inégaux fondés sur le genre, est essentielle pour mettre fin à la violence et au harcèlement dans le monde du travail;

Notant que la violence domestique peut se répercuter sur l'emploi, la productivité ainsi que sur la santé et la sécurité, et que les gouvernements, les organisations d'employeurs et de travailleurs et les institutions du marché du travail peuvent contribuer, dans le cadre d'autres mesures, à faire reconnaître les répercussions de la violence domestique, à y répondre et à y remédier;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, question qui constitue le cinquième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin deux mille dix-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la violence et le harcèlement, 2019:

I. DÉFINITIONS

Article 1

1. Aux fins de la présente convention:

a) l'expression «violence et harcèlement» dans le monde du travail s'entend d'un ensemble de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et pratiques, qu'ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, qui ont pour but de causer, causent ou sont susceptibles de causer un dommage d'ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et comprend la violence et le harcèlement fondés sur le genre;

b) l'expression «violence et harcèlement fondés sur le genre» s'entend de la violence et du harcèlement visant une personne en raison de son sexe ou de son genre ou ayant un effet disproportionné sur les personnes d'un sexe ou d'un genre donné, et comprend le harcèlement sexuel.
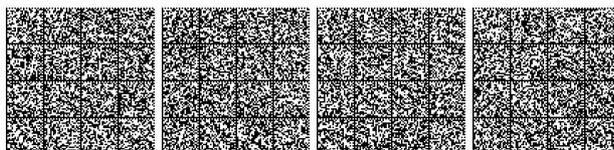
2. Without prejudice to subparagraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article, definitions in national laws and regulations may provide for a single concept or separate concepts.

II. SCOPE

Article 2

1. This Convention protects workers and other persons in the world of work, including employees as defined by national law and practice, as well as persons working irrespective of their contractual status, persons in training, including interns and apprentices, workers whose employment has been terminated, volunteers, jobseekers and job applicants, and individuals exercising the authority, duties or responsibilities of an employer.

2. This Convention applies to all sectors, whether private or public, both in the formal and informal economy, and whether in urban or rural areas.

Article 3

This Convention applies to violence and harassment in the world of work occurring in the course of, linked with or arising out of work:

(a) in the workplace, including public and private spaces where they are a place of work;

(b) in places where the worker is paid, takes a rest break or a meal, or uses sanitary, washing and changing facilities;

(c) during work-related trips, travel, training, events or social activities;

(d) through work-related communications, including those enabled by information and communication technologies;

(e) in employer-provided accommodation; and

(f) when commuting to and from work.

III. CORE PRINCIPLES

Article 4

1. Each Member which ratifies this Convention shall respect, promote and realize the right of everyone to a world of work free from violence and harassment.

2. Each Member shall adopt, in accordance with national law and circumstances and in consultation with representative employers' and workers' organizations, an inclusive, integrated and gender-responsive approach for the prevention and elimination of violence and harassment in the world of work. Such an approach should take into account violence and harassment involving third parties, where applicable, and includes:

(a) prohibiting in law violence and harassment;
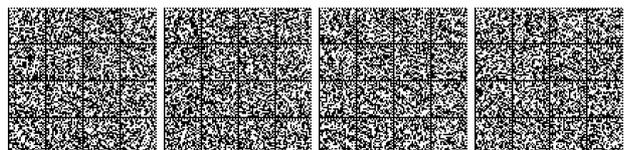
2. Sans préjudice des dispositions des alinéas *a)* et *b)* du paragraphe 1 du présent article, les définitions figurant dans la législation nationale peuvent énoncer un concept unique ou des concepts distincts.

II. Champ d'application

Article 2

1. La présente convention protège les travailleurs et autres personnes dans le monde du travail, y compris les salariés tels que définis par la législation et la pratique nationales, ainsi que les personnes qui travaillent, quel que soit leur statut contractuel, les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d'un emploi, les candidats à un emploi et les individus exerçant l'autorité, les fonctions ou les responsabilités d'un employeur.

2. La présente convention s'applique à tous les secteurs, public ou privé, dans l'économie formelle ou informelle, en zone urbaine ou rurale.

Article 3

La présente convention s'applique à la violence et au harcèlement dans le monde du travail s'exerçant à l'occasion, en lien avec ou du fait du travail:

a) sur le lieu de travail, y compris les espaces publics et les espaces privés lorsqu'ils servent de lieu de travail;

b) sur les lieux où le travailleur est payé, prend ses pauses ou ses repas ou utilise des installations sanitaires, des salles d'eau ou des vestiaires;

c) à l'occasion de déplacements, de voyages, de formations, d'événements ou d'activités sociales liés au travail;

d) dans le cadre de communications liées au travail, y compris celles effectuées au moyen de technologies de l'information et de la communication;

e) dans le logement fourni par l'employeur;

f) pendant les trajets entre le domicile et le lieu de travail.

III. Principes fondamentaux

Article 4

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit respecter, promouvoir et réaliser le droit de toute personne à un monde du travail exempt de violence et de harcèlement.

2. Tout Membre doit adopter, conformément à la législation et à la situation nationales et en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, une approche inclusive, intégrée et tenant compte des considérations de genre, qui vise à prévenir et à éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Cette approche devrait prendre en compte la violence et le harcèlement impliquant des tiers, le cas échéant, et consiste notamment à:

a) interdire en droit la violence et le harcèlement;
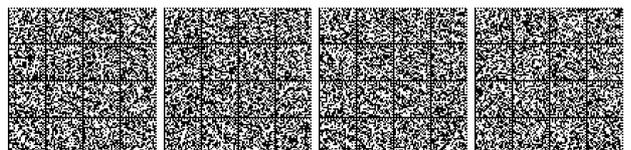
(b) ensuring that relevant policies address violence and harassment;

(c) adopting a comprehensive strategy in order to implement measures to prevent and combat violence and harassment;

(d) establishing or strengthening enforcement and monitoring mechanisms;

(e) ensuring access to remedies and support for victims;

(f) providing for sanctions;

(g) developing tools, guidance, education and training, and raising awareness, in accessible formats as appropriate; and

(h) ensuring effective means of inspection and investigation of cases of violence and harassment, including through labour inspectorates or other competent bodies.

3. In adopting and implementing the approach referred to in paragraph 2 of this Article, each Member shall recognize the different and complementary roles and functions of governments, and employers and workers and their respective organizations, taking into account the varying nature and extent of their respective responsibilities.

Article 5

With a view to preventing and eliminating violence and harassment in the world of work, each Member shall respect, promote and realize the fundamental principles and rights at work, namely freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining, the elimination of all forms of forced or compulsory labour, the effective abolition of child labour and the elimination of discrimination in respect of employment and occupation, as well as promote decent work.

Article 6

Each Member shall adopt laws, regulations and policies ensuring the right to equality and non-discrimination in employment and occupation, including for women workers, as well as for workers and other persons belonging to one or more vulnerable groups or groups in situations of vulnerability that are disproportionately affected by violence and harassment in the world of work.

IV. PROTECTION AND PREVENTION

Article 7

Without prejudice to and consistent with Article 1, each Member shall adopt laws and regulations to define and prohibit violence and harassment in the world of work, including gender-based violence and harassment.
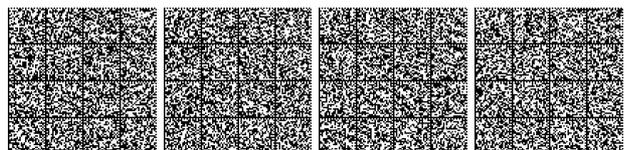
b) garantir que des politiques pertinentes traitent de la violence et du harcèlement;

c) adopter une stratégie globale afin de mettre en œuvre des mesures pour prévenir et combattre la violence et le harcèlement;

d) établir des mécanismes de contrôle de l'application et de suivi ou renforcer les mécanismes existants;

e) garantir l'accès à des moyens de recours et de réparation ainsi qu'à un soutien pour les victimes;

f) prévoir des sanctions;

g) élaborer des outils, des orientations et des activités d'éducation et de formation et sensibiliser, sous des formes accessibles selon le cas;

h) garantir l'existence de moyens d'inspection et d'enquête efficaces pour les cas de violence et de harcèlement, y compris par le biais de l'inspection du travail ou d'autres organismes compétents.

3. Lorsqu'il adopte et met en œuvre l'approche visée au paragraphe 2 du présent article, tout Membre doit reconnaître les fonctions et rôles différents et complémentaires des gouvernements, et des employeurs et travailleurs et de leurs organisations respectives, en tenant compte de la nature et de l'étendue variables de leurs responsabilités respectives.

Article 5

En vue de prévenir et d'éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail, tout Membre doit respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail, à savoir la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire, l'abolition effective du travail des enfants et l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession, et aussi promouvoir le travail décent.

Article 6

Tout Membre doit adopter une législation et des politiques garantissant le droit à l'égalité et à la non-discrimination dans l'emploi et la profession, notamment aux travailleuses, ainsi qu'aux travailleurs et autres personnes appartenant à un ou plusieurs groupes vulnérables ou groupes en situation de vulnérabilité qui sont touchés de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du travail.

IV. PROTECTION ET PRÉVENTION

Article 7

Sans préjudice des dispositions de l'article 1 et conformément à celles-ci, tout Membre doit adopter une législation définissant et interdisant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre.

Article 8

Each Member shall take appropriate measures to prevent violence and harassment in the world of work, including:

(a) recognizing the important role of public authorities in the case of informal economy workers;

(b) identifying, in consultation with the employers' and workers' organizations concerned and through other means, the sectors or occupations and work arrangements in which workers and other persons concerned are more exposed to violence and harassment; and

(c) taking measures to effectively protect such persons.

Article 9

Each Member shall adopt laws and regulations requiring employers to take appropriate steps commensurate with their degree of control to prevent violence and harassment in the world of work, including gender-based violence and harassment, and in particular, so far as is reasonably practicable, to:

(a) adopt and implement, in consultation with workers and their representatives, a workplace policy on violence and harassment;

(b) take into account violence and harassment and associated psychosocial risks in the management of occupational safety and health;

(c) identify hazards and assess the risks of violence and harassment, with the participation of workers and their representatives, and take measures to prevent and control them; and

(d) provide to workers and other persons concerned information and training, in accessible formats as appropriate, on the identified hazards and risks of violence and harassment and the associated prevention and protection measures, including on the rights and responsibilities of workers and other persons concerned in relation to the policy referred to in subparagraph (a) of this Article.

V. ENFORCEMENT AND REMEDIES

Article 10

Each Member shall take appropriate measures to:

(a) monitor and enforce national laws and regulations regarding violence and harassment in the world of work;

(b) ensure easy access to appropriate and effective remedies and safe, fair and effective reporting and dispute resolution mechanisms and procedures in cases of violence and harassment in the world of work, such as:

Article 8

Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, notamment:

a) reconnaître le rôle important des pouvoirs publics en ce qui concerne les travailleurs de l'économie informelle;

b) identifier, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs concernées et par d'autres moyens, les secteurs ou professions et les modalités de travail qui exposent davantage les travailleurs et autres personnes concernées à la violence et au harcèlement;

c) prendre des mesures pour protéger ces personnes de manière efficace.

Article 9

Tout Membre doit adopter une législation prescrivant aux employeurs de prendre des mesures appropriées correspondant à leur degré de contrôle pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, et en particulier, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable:

a) d'adopter et de mettre en œuvre, en consultation avec les travailleurs et leurs représentants, une politique du lieu de travail relative à la violence et au harcèlement;

b) de tenir compte de la violence et du harcèlement, et des risques psychosociaux qui y sont associés, dans la gestion de la sécurité et de la santé au travail;

c) d'identifier les dangers et d'évaluer les risques de violence et de harcèlement, en y associant les travailleurs et leurs représentants, et de prendre des mesures destinées à prévenir et à maîtriser ces dangers et ces risques;

d) de fournir aux travailleurs et autres personnes concernées, sous des formes accessibles selon le cas, des informations et une formation sur les dangers et les risques de violence et de harcèlement identifiés et sur les mesures de prévention et de protection correspondantes, y compris sur les droits et responsabilités des travailleurs et autres personnes concernées en lien avec la politique visée à l'alinéa *a)* du présent article.

V. CONTRÔLE DE L'APPLICATION ET MOYENS DE RECOURS ET DE RÉPARATION

Article 10

Tout Membre doit prendre des mesures appropriées pour:

a) suivre et faire appliquer la législation nationale relative à la violence et au harcèlement dans le monde du travail;

b) garantir un accès aisé à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces ainsi qu'à des mécanismes et procédures de signalement et de règlement des différends en matière de violence et de harcèlement dans le monde du travail, qui soient sûrs, équitables et efficaces, tels que:

(i) complaint and investigation procedures, as well as, where appropriate, dispute resolution mechanisms at the workplace level;

(ii) dispute resolution mechanisms external to the workplace;

(iii) courts or tribunals;

(iv) protection against victimization of or retaliation against complainants, victims, witnesses and whistle-blowers; and

(v) legal, social, medical and administrative support measures for complainants and victims;

(c) protect the privacy of those individuals involved and confidentiality, to the extent possible and as appropriate, and ensure that requirements for privacy and confidentiality are not misused;

(d) provide for sanctions, where appropriate, in cases of violence and harassment in the world of work;

(e) provide that victims of gender-based violence and harassment in the world of work have effective access to gender-responsive, safe and effective complaint and dispute resolution mechanisms, support, services and remedies;

(f) recognize the effects of domestic violence and, so far as is reasonably practicable, mitigate its impact in the world of work;

(g) ensure that workers have the right to remove themselves from a work situation which they have reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to life, health or safety due to violence and harassment, without suffering retaliation or other undue consequences, and the duty to inform management; and

(h) ensure that labour inspectorates and other relevant authorities, as appropriate, are empowered to deal with violence and harassment in the world of work, including by issuing orders requiring measures with immediate executory force, and orders to stop work in cases of an imminent danger to life, health or safety, subject to any right of appeal to a judicial or administrative authority which may be provided by law.

VI. GUIDANCE, TRAINING AND AWARENESS-RAISING

Article 11

Each Member, in consultation with representative employers' and workers' organizations, shall seek to ensure that:

(a) violence and harassment in the world of work is addressed in relevant national policies, such as those concerning occupational safety and health, equality and non-discrimination, and migration;

(b) employers and workers and their organizations, and relevant authorities, are provided with guidance, resources, training or other tools, in
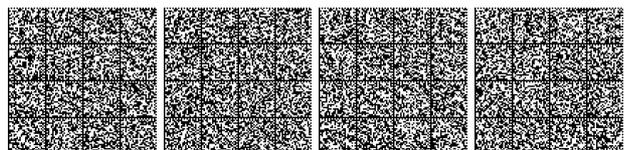
i) des procédures de plainte et d'enquête et, s'il y a lieu, des mécanismes de règlement des différends au niveau du lieu de travail;

ii) des mécanismes de règlement des différends extérieurs au lieu de travail;

iii) des tribunaux et autres juridictions;

iv) des mesures de protection des plaignants, des victimes, des témoins et des lanceurs d'alerte contre la victimisation et les représailles;

v) des mesures d'assistance juridique, sociale, médicale ou administrative pour les plaignants et les victimes;

c) protéger la vie privée des personnes concernées et la confidentialité, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, et veiller à ce que les exigences en la matière ne soient pas appliquées abusivement;

d) prévoir des sanctions, s'il y a lieu, en cas de violence et de harcèlement dans le monde du travail;

e) prévoir que les victimes de violence et de harcèlement fondés sur le genre dans le monde du travail auront effectivement accès à des mécanismes de plainte et de règlement des différends, à un soutien, à des services et à des moyens de recours et de réparation tenant compte des considérations de genre, sûrs et efficaces;

f) reconnaître les effets de la violence domestique et, dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable, atténuer son impact dans le monde du travail;

g) garantir que tout travailleur a le droit de se retirer d'une situation de travail dont il a des motifs raisonnables de penser qu'elle présente un danger imminent et grave pour sa vie, sa santé ou sa sécurité, en raison de violence et de harcèlement, sans subir de représailles ni autres conséquences indues, et le devoir d'en informer la direction;

h) veiller à ce que l'inspection du travail et d'autres autorités compétentes, le cas échéant, soient habilitées à traiter la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail, notamment en ordonnant des mesures immédiatement exécutoires ou l'arrêt du travail lorsqu'il existe un danger imminent pour la vie, la santé ou la sécurité, sous réserve de tout droit de recours judiciaire ou administratif qui pourrait être prévu par la législation.

VI. ORIENTATIONS, FORMATION ET SENSIBILISATION

Article 11

Tout Membre doit, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, s'efforcer de garantir que:

a) la question de la violence et du harcèlement dans le monde du travail est traitée dans les politiques nationales pertinentes, comme celles relatives à la sécurité et à la santé au travail, à l'égalité et à la non-discrimination et aux migrations;

b) des orientations, des ressources, des formations ou d'autres outils concernant la violence et le harcèlement dans le monde du travail, y

accessible formats as appropriate, on violence and harassment in the world of work, including on gender-based violence and harassment; and

(c) initiatives, including awareness-raising campaigns, are undertaken.

VII. METHODS OF APPLICATION

Article 12

The provisions of this Convention shall be applied by means of national laws and regulations, as well as through collective agreements or other measures consistent with national practice, including by extending or adapting existing occupational safety and health measures to cover violence and harassment and developing specific measures where necessary.

VIII. FINAL PROVISIONS

Article 13

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.

Article 14

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International Labour Office.

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification is registered.

Article 15

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.
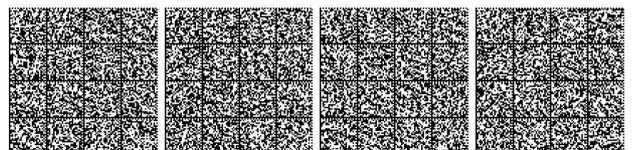
compris la violence et le harcèlement fondés sur le genre, sont mis à la disposition des employeurs et des travailleurs et de leurs organisations ainsi que des autorités compétentes, sous des formes accessibles selon le cas;

c) des initiatives sont prises en la matière, notamment des campagnes de sensibilisation.

VII. MÉTHODES D'APPLICATION

Article 12

Les dispositions de la présente convention doivent être appliquées par voie de législation nationale ainsi que par des conventions collectives ou d'autres mesures conformes à la pratique nationale, y compris en étendant, ou en adaptant, les mesures existantes de sécurité et de santé au travail à la question de la violence et du harcèlement et en élaborant des mesures spécifiques si nécessaire.

VIII. DISPOSITIONS FINALES

Article 13

Les ratifications formelles de la présente convention sont communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement.

Article 14

1. La présente convention ne lie que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont la ratification a été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail.

2. Elle entre en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres ont été enregistrées par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entre en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date de l'enregistrement de sa ratification.

Article 15

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins d'enregistrement. La dénonciation prend effet une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans l'année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne se prévaut pas de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention dans la première année de chaque nouvelle période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 16

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification that has been communicated, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.

Article 17

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and denunciations that have been registered in accordance with the provisions of the preceding Articles.

Article 18

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part.

Article 19

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:

(a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall *ipso jure* involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 15 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;

(b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.

Article 20

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative.

Article 16

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifie à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui sont communiquées par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification communiquée, le Directeur général appelle l'attention des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 17

Le Directeur général du Bureau international du Travail communique au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et dénonciations enregistrées conformément aux articles précédents.

Article 18

Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présente à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examine s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle.

Article 19

1. Au cas où la Conférence adopte une nouvelle convention portant révision de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention n'en dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraîne de plein droit, nonobstant l'article 15 ci-dessus, la dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesse d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeure en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.

Article 20

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
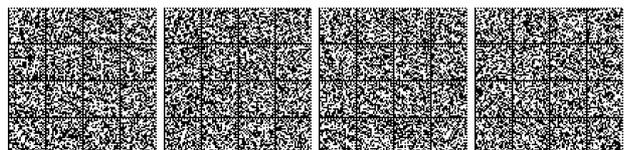
The foregoing is the authentic text of the Convention duly adopted by the General Conference of the International Labour Organization during its One hundred and eighth Session which was held at Geneva and declared closed the twenty-first day of June 2019.

IN FAITH WHEREOF we have appended our signatures this day of June 2019:

Le texte qui précède est le texte authentique de la convention dûment adoptée par la Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail dans sa cent huitième session qui s'est tenue à Genève et qui a été déclarée close le vingt et unième jour de juin 2019.

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce jour de juin 2019:

The President of the Conference,
Le Président de la Conférence,

The Director-General of the International Labour Office,
Le Directeur général du Bureau international du Travail,

Convenzione 190

CONVENZIONE SULL'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA
E DELLE MOLESTIE NEL MONDO DEL LAVORO(1)

La Conferenza Generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro, riunitasi nella centottesima sessione (del Centenario) in data 10 giugno 2019;

Richiamando la Dichiarazione di Filadelfia che stabilisce che tutti gli esseri umani, senza distinzione di razza, credo religioso o sesso, hanno il diritto di perseguire il proprio benessere materiale e il proprio sviluppo spirituale in condizioni di libertà e dignità, sicurezza economica e pari opportunità;

Ribadendo la rilevanza delle convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro;

Richiamando altri strumenti internazionali pertinenti, quali la Dichiarazione universale dei diritti umani, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità;

---

(1) Traduzione in italiano a cura dell'Ufficio OIL per l'Italia e San Marino. Fanno fede le versioni in francese e in inglese.
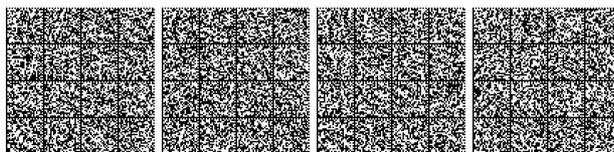
Riconoscendo il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi compresi la violenza e le molestie di genere;

Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso;

Riconoscendo l'importanza di una cultura del lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell'essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie;

Ricordando che i Membri hanno l'importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche e che tutti gli attori del mondo del lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e combatterle;

Riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull'ambiente familiare e sociale della persona;

Riconoscendo che la violenza e le molestie influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro;

Rilevando come la violenza e le molestie siano incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo sull'organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività;

Riconoscendo che le molestie e la violenza di genere colpiscono sproporzionatamente donne e ragazze e riconoscendo che un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva di genere, che intervenga sulle cause all'origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro;

Rilevando come la violenza domestica possa avere ripercussioni sull'occupazione, la produttività e la salute e sicurezza e che i governi, le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, e le istituzioni del mercato del lavoro possano adoperarsi, nel quadro di altre misure, al fine di identificare, reagire e intervenire sulle conseguenze della violenza domestica;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro, argomento che costituisce il quinto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che dette proposte assumeranno la forma di una Convenzione internazionale,

adotta oggi, ventuno giugno duemiladiciannove la seguente Convenzione, che sarà denominata Convenzione sulla violenza e sulle molestie, 2019.

I. DEFINIZIONI

Articolo 1

1. Ai fini della presente Convenzione:

a) l'espressione «violenza e molestie» nel mondo del lavoro indica un insieme di pratiche e di comportamenti inaccettabili, o la minaccia di porli in essere, sia in un'unica occasione, sia ripetutamente, che si prefiggano, causino o possano comportare un danno fisico, psicologico, sessuale o economico, e include la violenza e le molestie di genere;

b) l'espressione «violenza e molestie di genere» indica la violenza e le molestie nei confronti di persone in ragione del loro sesso o genere, o che colpiscano in modo sproporzionato persone di un sesso o genere specifico, ivi comprese le molestie sessuali.

2. Fatto salvo quanto stabilito ai commi *a)* e *b)* del paragrafo 1 del presente articolo, le definizioni di cui alle leggi e ai regolamenti nazionali possono prevedere un concetto unico o concetti distinti.

II. AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2

1. La presente Convenzione protegge i lavoratori e altri soggetti nel mondo del lavoro, ivi compresi i lavoratori come definiti in base alle pratiche e al diritto nazionale, oltre a persone che lavorino indipendentemente dallo *status* contrattuale, le persone in formazione, inclusi i tirocinanti e gli apprendisti, i lavoratori licenziati, i volontari, le persone alla ricerca di un impiego e i candidati a un lavoro, e individui che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di un datore di lavoro.

2. La presente Convenzione si applica a tutti i settori, sia privati che pubblici, nell'economia formale e informale, in aree urbane o rurali.

Articolo 3

La presente Convenzione si applica alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro che si verifichino in occasione di lavoro, in connessione con il lavoro o che scaturiscano dal lavoro:

a) nel posto di lavoro, ivi compresi spazi pubblici e privati laddove questi siano un luogo di lavoro;

b) in luoghi in cui il lavoratore riceve la retribuzione, in luoghi destinati alla pausa o alla pausa pranzo, oppure nei luoghi di utilizzo di servizi igienico-sanitari o negli spogliatoi;

c) durante spostamenti o viaggi di lavoro, formazione, eventi o attività sociali correlate con il lavoro;

d) a seguito di comunicazioni di lavoro, incluse quelle rese possibili dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

e) all'interno di alloggi messi a disposizione dai datori di lavoro;

f) durante gli spostamenti per recarsi al lavoro e per il rientro dal lavoro.

III. PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 4

1. A seguito della ratifica della presente Convenzione, i Membri sono tenuti a rispettare, promuovere e attuare il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie.

2. In conformità con il diritto e le circostanze nazionali e in consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, i Membri sono tenuti ad adottare un approccio inclusivo, integrato e incentrato sulla prospettiva di genere per la prevenzione e l'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro. Un tale approccio deve tenere in considerazione la violenza e le molestie che coinvolgano soggetti terzi, qualora rilevante, e includere:

a) il divieto di violenza e molestie ai sensi di legge;

b) la garanzia che le politiche pertinenti contemplino misure per l'eliminazione della violenza e delle molestie;

c) l'adozione di una strategia globale che preveda l'attuazione di misure di prevenzione e contrasto alla violenza e alle molestie;

d) l'istituzione o il rafforzamento dei meccanismi per l'applicazione e il monitoraggio;

e) la garanzia per le vittime di poter accedere a meccanismi di ricorso e di risarcimento, come pure di sostegno;

f) l'istituzione di misure sanzionatorie;

g) lo sviluppo di strumenti, misure di orientamento, attività educative e formative e la promozione di iniziative di sensibilizzazione secondo modalità accessibili e adeguate;

h) la garanzia di meccanismi di ispezione e di indagine efficaci per i casi di violenza e di molestie, ivi compreso attraverso gli ispettorati del lavoro o altri organismi competenti.

3. Attraverso l'adozione e l'attuazione dell'approccio di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascun Membro riconosce i ruoli e le funzioni, diversi e complementari, di governi nonché di datori di lavoro e lavoratori e delle rispettive organizzazioni, tenendo conto della diversità della natura e della portata delle rispettive responsabilità.

Articolo 5

Nell'ottica della prevenzione e dell'eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ciascun Membro si impegna a rispettare, promuovere e attuare i principi e i diritti fondamentali sul lavoro, con particolare riferimento alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio, l'effettiva abolizione del lavoro minorile e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione, oltre a promuovere il lavoro dignitoso.

Articolo 6

Ciascun Membro si impegna ad adottare leggi, regolamenti e politiche che garantiscano il diritto alla parità e alla non discriminazione in materia di impiego e professione, ivi compreso per le lavoratrici, come pure per i lavoratori e per altri soggetti appartenenti ad uno o più gruppi vulnerabili o a gruppi in situazioni di vulnerabilità che risultino sproporzionatamente colpiti da violenza e molestie nel mondo del lavoro.

IV. PROTEZIONE E PREVENZIONE

Articolo 7

Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1 e coerentemente con lo stesso, ciascun Membro si impegna ad adottare leggi e regolamenti che definiscano e proibiscano la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, inclusi violenza e molestie di genere.

Articolo 8

Ciascun Membro dovrà assumere misure adeguate atte a prevenire la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, ivi compreso:

a) il riconoscimento del ruolo determinante delle autorità pubbliche con riferimento ai lavoratori dell'economia informale;

b) l'identificazione, in consultazione con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, nonché attraverso altre modalità, dei settori o delle professioni e delle modalità di lavoro in cui i lavoratori e altri soggetti interessati risultino maggiormente più esposti alla violenza e alle molestie;

c) l'adozione di misure che garantiscano una protezione efficace di tali soggetti.

Articolo 9

Ciascun Membro dovrà adottare leggi e regolamenti che richiedano ai datori di lavoro di intraprendere misure adeguate e proporzionate al rispettivo livello di controllo in materia di prevenzione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi compresi la
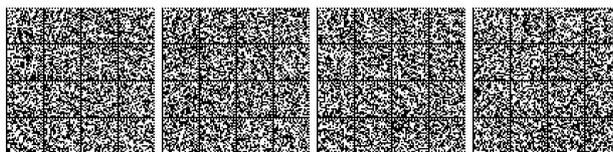
violenza e le molestie di genere, e in particolare, nella misura in cui sia ragionevolmente fattibile, attraverso quanto segue:

a) l'adozione e l'attuazione, in consultazione con i lavoratori e i loro rappresentanti, di una politica in materia di violenza e di molestie nei luoghi di lavoro;

b) l'inclusione della violenza e delle molestie, come pure dei rischi psicosociali correlati, nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) l'identificazione dei pericoli e la valutazione dei rischi relativi alla violenza e alle molestie, con la partecipazione dei lavoratori e dei rispettivi rappresentanti, e l'adozione di misure per prevenirli e tenerli sotto controllo;

d) l'erogazione di informazioni e formazione ai lavoratori e ad altri soggetti interessati, in modalità accessibili a seconda dei casi, in merito ai pericoli e ai rischi identificati di violenza e di molestie e alle relative misure di prevenzione e di protezione, ivi compresi i diritti e le responsabilità dei lavoratori e di altri soggetti interessati in relazione alle politiche di cui al comma *a)* del presente articolo.

V. VERIFICA DELL'APPLICAZIONE E MECCANISMI DI RICORSO E DI RISARCIMENTO

Articolo 10

Ciascun Membro dovrà adottare misure adeguate al fine di:

a) controllare e applicare le leggi e i regolamenti nazionali in materia di violenza e molestie nel mondo del lavoro;

b) garantire facile accesso a meccanismi di ricorso e di risarcimento adeguati ed efficaci, nonché a meccanismi e procedimenti di denuncia e di risoluzione delle controversie nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro che siano sicuri, equi ed efficaci, quali:

i) procedimenti di denuncia e di indagine, nonché, se appropriato, meccanismi di risoluzione delle controversie nei luoghi di lavoro;

ii) meccanismi di risoluzione delle controversie esterni ai luoghi di lavoro;

iii) tribunali o altre giurisdizioni;

iv) protezione contro la vittimizzazione o le ritorsioni nei confronti di querelanti, vittime, testimoni e informatori;

v) misure di sostegno legale, sociale, medico e amministrativo a favore dei querelanti e delle vittime;

c) proteggere la vita privata dei soggetti coinvolti e la riservatezza, nella misura massima possibile e a seconda dei casi, e garantire che le esigenze di protezione della vita privata e della riservatezza non vengano utilizzate impropriamente, evitandone qualsivoglia utilizzo inopportuno;

d) introdurre sanzioni, se del caso, nei casi di violenza e di molestie nel mondo del lavoro;

e) stabilire che le vittime di violenza e molestie di genere nel mondo del lavoro possano avere accesso effettivo a meccanismi di risoluzione delle controversie e di denuncia, a meccanismi di supporto, a servizi e a meccanismi di ricorso e risarcimento che tengano in considerazione la prospettiva di genere e che siano sicuri ed efficaci;

f) riconoscere gli effetti della violenza domestica e, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente fattibile, attenuarne l'impatto nel mondo del lavoro;

g) garantire ai lavoratori il diritto di abbandonare una situazione lavorativa laddove abbiano giustificati motivi di ritenere che questa possa costituire un pericolo serio e imminente alla vita, alla salute o alla sicurezza in ragione di violenza e molestie, senza per questo essere oggetto di ritorsioni o di qualsivoglia altra indebita conseguenza, oltre al dovere di informarne la direzione;

h) garantire che gli ispettorati del lavoro e le altre autorità competenti, a seconda dei casi, siano abilitati a trattare la violenza e le molestie nel mondo del lavoro, in particolare ordinando l'adozione di misure immediatamente esecutive o l'interruzione dell'attività lavorativa nei casi di pericolo imminente per la vita, la salute o la sicurezza, fatti salvi i diritti di ricorso alle autorità giudiziarie o amministrative ai sensi di legge.

VI. ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 11

In consultazione con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e dei lavoratori, ciascun Membro è tenuto ad adoperarsi al fine di garantire che:

a) la violenza e le molestie nel mondo del lavoro siano oggetto delle politiche nazionali pertinenti, come quelle in materia di salute e sicurezza, parità e non discriminazione sul lavoro, nonché quelle in materia di migrazione;

b) siano messi a disposizione dei datori di lavoro, dei lavoratori e delle rispettive organizzazioni, come pure delle autorità competenti, misure di orientamento, risorse, formazione o altri strumenti, in formati accessibili a seconda dei casi, sui temi della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro, ivi comprese la violenza e le molestie di genere;

c) vengano attuate iniziative in materia, tra cui campagne di sensibilizzazione.

VII. MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Articolo 12

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano attraverso leggi e regolamenti nazionali, come pure tramite contratti collettivi o altre misure conformi alle procedure nazionali, includendovi l'ampliamento o
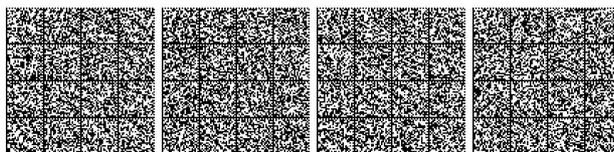
l'adattamento delle misure esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro affinché prevedano la violenza e le molestie, nonché tramite lo sviluppo di misure specifiche, laddove necessario.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Le ratifiche formali della presente Convenzione dovranno essere comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 14

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla data di registrazione del Direttore Generale delle ratifiche di due Membri.

3. In seguito, questa Convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 15

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data iniziale di entrata in vigore della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro per la registrazione. Tale denuncia non avrà effetto fino a un anno dopo la data in cui è stata registrata.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione durante il primo anno di ciascun nuovo periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 16

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà notificare a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai Membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 17

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà comunicare al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 18

Ogniqualvolta lo ritenga necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro dovrà presentare alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e dovrà considerare l'opportunità di inserire la questione della sua revisione totale o parziale all'ordine del giorno della Conferenza.

Articolo 19

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione che modifica la presente Convenzione e a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente:

a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, nonostante le disposizioni dell'articolo 15 di cui sopra, la denuncia immediata della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere oggetto di ratifica da parte dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratifichino la convenzione riveduta.

Articolo 20

Le versioni in francese e in inglese della presente Convenzione fanno ugualmente fede.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2207):

D'iniziativa dell'on. Laura BOLDRINI e dell'on. Romina MURA, presentato il 23 ottobre 2019.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri) in sede referente, il 7 novembre 2019, con pareri delle commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio e Tesoro), XI (Lavoro) e XII (Affari sociali).

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri), in sede referente, l'11 dicembre 2019; il 12 e il 27 febbraio 2020; il 14 maggio 2020.

Esaminato in aula il 19 maggio 2020 e approvato il 23 settembre 2020.

Senato della Repubblica (atto n. 1944):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente il 30 settembre 2020, con pareri delle commissioni (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanità).

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 e il 28 ottobre 2020.

Esaminato in aula e approvato definitivamente il 12 gennaio 2021.

21G00007
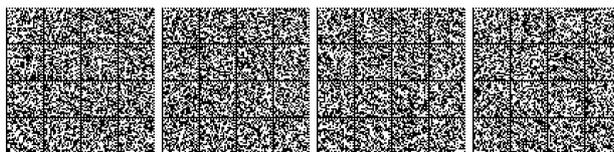
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 2021.

Nomina dell'Ambasciatore Pietro BENASSI a Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 2, comma 4-*bis*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 13 settembre 2019, di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

L'Ambasciatore Pietro BENASSI è nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 2021

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, registrazione n. 193

21A00434

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 14 gennaio 2021.

Affidamento in gestione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto» alla Provincia di Crotone.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e in particolare l'art. 19, comma 1 e successive modificazioni;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 10, che trasferisce al Ministero dell'ambiente le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante nuovi interventi in campo ambientale, e in particolare le modificazioni apportate dall'art. 2, comma 37;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante disposizioni in campo ambientale, e in particolare le modificazioni apportate dall'art. 17, comma 4;

Considerato che ai sensi della citata norma di cui all'art. 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, la gestione delle aree marine protette è affidata, sentiti la regione e gli enti locali territorialmente interessati, ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, anche consorziati tra loro, con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente;

Visto il decreto interministeriale 27 dicembre 1991, integralmente sostituito con successivo decreto ministeriale del 19 febbraio 1992, con il quale è stata istituita l'area marina protetta denominata «Capo Rizzuto»;

Visto il decreto ministeriale del 26 maggio 2009 di approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto»;

Considerato che la gestione dell'area marina protetta in argomento è stata affidata alla Provincia di Crotone con atto convenzionale del 21 maggio 1997, poi riconfermata con decreto 19 febbraio 2002, e successivo atto convenzionale nel 2013 che ha rinnovato il rapporto di affidamento in gestione alla Provincia di Crotone;

Considerato che l'intervenuta legge n. 56 del 2014 — recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni comunali, che ha previsto, tra l'altro, il riordino delle province, ha inciso in modo diretto sull'assetto gestionale dell'area marina protetta, con conseguenti criticità gestionali, scaturite dal nuovo assetto normativo;

Visto il decreto ministeriale n. 45 del 2 marzo 2017 con il quale la gestione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto» è affidata provvisoriamente alla Regione Calabria - Dipartimento ambiente e territorio e che tale gestione si è protratta fino a tutto il 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tute-

la del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e in particolare aggiunge l'art. 6-*bis* che attribuisce alla Direzione generale per il mare e le coste (MAC) le funzioni in materia di aree marine protette;

Vista la nota della Provincia di Crotone prot. n. 5610 del 19 maggio 2020, con la quale è stata trasmessa una dichiarazione di intenti sottoscritta dalla stessa e dai Comuni di Crotone e di Isola Capo Rizzuto, nella quale si rappresenta l'intenzione della provincia ad assumere in via esclusiva l'affidamento in gestione dell'area marina protetta;

Viste le ministeriali prot. n. 51894 del 6 luglio 2020 con la quale la direzione ha richiesto alla Provincia di Crotone di elaborare una dettagliata ed esaustiva proposta di gestione;

Visto il decreto direttoriale n. 56411 del 20 luglio 2020 con il quale nelle more della conclusione del procedimento di affidamento della gestione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto», il Ministero ha affidato la gestione provvisoria della stessa alla Capitaneria di porto di Crotone, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni;

Vista la nota della Provincia di Crotone n. 103296 del 10 dicembre 2020 con la quale è stata trasmessa la proposta per la gestione per l'area marina protetta «Capo Rizzuto» che la direzione ha ritenuto meritevole di accoglimento;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito all'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto», da parte della Regione Calabria - Dipartimento tutela dell'ambiente - espresso con nota prot. 0413096 del 15 dicembre 2020, da parte del Comune di Isola Capo Rizzuto espresso con nota prot. 0030731 del 21 dicembre 2020 e da parte del Comune di Crotone, espresso con nota prot. 0073965 del 18 dicembre 2020;

Considerata la necessità di procedere, per le motivazioni sopra esposte, ad affidare la gestione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto»;

Decreta:

Art. 1.

Affidamento della gestione

1. La gestione dell'area marina protetta «Capo Rizzuto» è affidata alla Provincia di Crotone.

2. L'affidamento in gestione ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile mediante espresso provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del presente provvedimento, la Direzione generale per il mare e le coste stipula con la Provincia di Crotone la convenzione contenete la regolamentazione delle attività di gestione.

4. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa messa in mora del soggetto gestore, può revocare con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore di quanto previsto dal decreto istituivo del 19 febbraio 1992, dal regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, approvato con decreto del 26 maggio 2009 nonché dalla convenzione di cui al precedente comma e della normativa vigente in materia.

Roma, 14 gennaio 2021

Il Ministro: COSTA

21A00308

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «Charles River Laboratories», in Milano, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/95;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismodei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 27 agosto 2020 dal centro «Charles River Laboratories» con sede legale in via Majno n. 17 - 20122 Milano (MI);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, Registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 17 dicembre 2019, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 28 e 29 ottobre 2020 presso il Centro «Charles River Laboratories»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «Charles River Laboratories», con sede legale in Via Majno, 17 - 20122 Milano (MI) è riconosciuto idoneo a proseguire nelle prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei metaboliti in piante o prodotti trattati (di cui all'allegato II, punto 6.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione del comportamento dei residui delle sostanze attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti immagazzinati (di cui all'allegato II, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze attive (di cui all'allegato II, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti per l'uomo o per gli animali (di cui all'allegato III, punto 8.1 del decreto legislativo n. 194/1995);

valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di rotazione (di cui all'allegato III, punto 8.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

Individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre-raccolta o post-raccolta (di cui all'allegato III, punto 8.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo di efficacia e le prove di campo finalizzate alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

aree non agricole;

colture arboree;

colture erbacee;

colture forestali;

colture medicinali ed aromatiche;

colture ornamentali;

colture orticole;

concia sementi;

conservazione post-raccolta;

diserbo;

entomologia;

nematologia;

patologia vegetale;

esposizione dell'operatore;

dissipazione nel suolo.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.
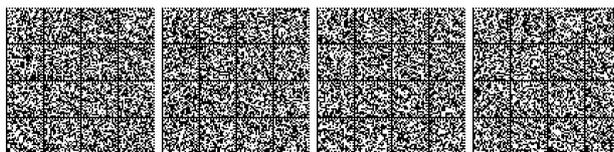
2. Il centro «Charles River Laboratories» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi ventiquattro a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «Charles River Laboratories» in data 28 e 29 ottobre 2020.

2. Il centro «Charles River Laboratories» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00266

DECRETO 22 dicembre 2020.

Riconoscimento dell'idoneità al centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.», in Calosso, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 - registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2019, reg. n. 749, con il quale al dott. Giuseppe Blasi è stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 25 dell'8 febbraio 2019;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;

Vista l'istanza presentata in data 28 febbraio 2020 dal centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.» con sede legale in Via Bionzo, 13 bis, Calosso (AT);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Vista la direttiva direttoriale 14 aprile 2020, n. 12841, registrata all'Ufficio centrale di bilancio al n. 323 in data 21 aprile 2020, finalizzata all'attuazione degli obiettivi definiti dalla direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - DIPEISR, del 1° aprile 2020, n. 1141;

Vista la nota dell'11 novembre 2020, n. 9308119, con la quale sono fornite le istruzioni necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa, in assenza del direttore generale dello sviluppo rurale e fino al perfezionamento dell'incarico del nuovo direttore;

Considerato che il suddetto centro ha dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 28 febbraio 2020, a fronte di apposita documentazione presentata;

Considerato l'esito favorevole della verifica di conformità ad effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari, effettuata in data 26 e 27 agosto 2020 presso il centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.» con sede legale in Via Bionzo, 13 bis, Calosso (AT) è riconosciuto idoneo ad effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte ad ottenere le seguenti informazioni:

efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'allegato III, punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);

dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui all'allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);

incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui all'allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);

fitotossicità nei confronti delle piante e prodotti vegetali bersaglio (di cui all'allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo n. 194/1995);

osservazioni riguardanti gli effetti collaterali indesiderabili (di cui all'allegato III, punto 6.6 del decreto legislativo n. 194/1995);

altre prove (microvinificazioni).

2. Detto riconoscimento riguarda le prove di campo di efficacia di prodotti fitosanitari nei seguenti settori di attività:

- colture arboree;
- diserbo;
- entomologia;
- patologia vegetale;
- zoologia agraria.

Art. 2.

1. Il mantenimento dell'idoneità di cui all'art. 1 è subordinato alla verifica biennale in loco del possesso dei requisiti prescritti, da parte degli ispettori iscritti nell'apposita lista nazionale di cui all'art. 4, comma 8, del citato decreto legislativo n. 194/1995.

2. Il centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.» è tenuto a comunicare a questo Ministero l'indicazione precisa delle tipologie delle prove che andrà ad eseguire, nonché la loro localizzazione territoriale.

3. Il citato centro è altresì tenuto a comunicare ogni eventuale variazione che interverrà rispetto a quanto dallo stesso dichiarato nell'istanza di riconoscimento, nonché a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 3.

1. Il riconoscimento di idoneità, di cui al l'art. 1 del presente decreto, ha validità di mesi 24 a partire dalla data di ispezione effettuata presso il centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.» in data 26 e 27 agosto 2020.

2. Il centro «VIT. EN. di Albino Morando & C. s.a.s.» qualora intenda confermare o variare gli ambiti operativi di cui al presente decreto, potrà inoltrare apposita istanza, almeno sei mesi prima della data di scadenza, corredata dalla relativa documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, sarà oggetto di pubblicazione in ottemperanza agli obblighi di legge previsti dal decreto legislativo n. 33/2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2020

Il Capo del Dipartimento: BLASI

21A00268

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Job in Country società cooperativa», in Cadeo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Job in Country società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di

sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 46.951,00, si riscontra una massa debitoria di euro 74.364,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 27.756,00;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Job in Country società cooperativa», con sede in Cadeo (PC) (codice fiscale 01681780332) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Stefano Lelli, nato a Piacenza (PC) il 4 gennaio 1978 (C.F. LLLSFN78A04G535D) ed ivi domiciliato in via Mandelli n. 25.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00309

DECRETO 11 gennaio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Resintech società cooperativa (in liquidazione)», in Lesignano De' Bagni e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore *ex* art 2545-*octiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Resintech società cooperativa (in liquidazione)»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 52.275,00, si riscontra una massa debitoria di euro 153.311,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 101.194,00;

Considerato che in data 11 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite raccomandata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non disponendo la società di posta elettronica certificata, è stata restituita con la dicitura «trasferito» e che pertanto la cooperativa è risultata irreperibile, situazione rimasta immutata ad oggi;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero,

tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Resintech società cooperativa (in liquidazione)», con sede in Lesignano De' Bagni (PR) (codice fiscale 01974540351) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (C.F. BLLLCU79B23F499A) e domiciliato in Parma (PR) - viale Tanara, n. 20/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00310

DECRETO 11 gennaio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Monte Bianco società agricola cooperativa in liquidazione», in Collecchio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Monte Bianco società agricola cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 50.970,00, si riscontra una massa debitoria di euro 129.376,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 78.406,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di due atti di pignoramento notificati alla cooperativa a seguito di decreti ingiuntivi di pagamento da parte di creditori;

Considerato che in data 12 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Monte Bianco società agricola cooperativa in liquidazione», con sede in Collecchio (PR) (codice fiscale 02723350340) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Luca Belleggi, nato a Montefiascone (VT) il 23 febbraio 1979 (C.F. BLLLCU79B23F499A) e domiciliato in Parma (PR) - viale Tanara, n. 20/A.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00311

DECRETO 11 gennaio 2021.

Liquidazione coatta amministrativa della «Multiservice - società cooperativa», in Modena e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di scioglimento con nomina del liquidatore nei confronti della società cooperativa «Multiservice - società cooperativa»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 124.112,00, si riscontrano debiti a breve termine di euro 240.713,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 153.112,00;

Considerato che in data 5 settembre 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto con metodo casuale e informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Multiservice - società cooperativa», con sede in Modena (MO) – (C.F. 02611530367) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il prof. avv. Rolandino Guidotti, nato a Modena (MO) il 12 agosto 1967 (C.F. GDTRND67M12F257U) ed ivi domiciliato in via Campanella n. 15.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 gennaio 2021

Il Ministro: PATUANELLI

21A00312
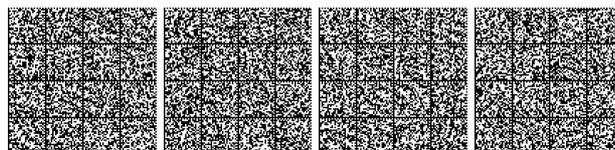
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 12 gennaio 2021.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Zerbaxa». (Determina n. DG/64/2021).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, con cui è stato emanato il «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12 e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione nel proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»;

Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 29 novembre 2007, n. 222, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007 e rubricata «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»);

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la domanda con la quale la società Merck Sharp & Dome B.V., titolare della A.I.C., in data 24 ottobre 2019 ha chiesto l'ammissione alla rimborsabilità per
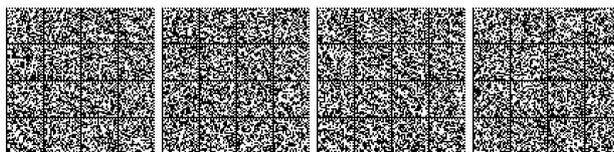
l'estensione delle indicazioni terapeutiche in regime di rimborso del medicinale ZERBAXA (ceftolozano/tazobactam) relativamente alla confezione con codice A.I.C. n. 044506018;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica rilasciato nella sua seduta dell'11-14 febbraio 2020;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA, reso nella sua seduta del 28-30 ottobre 2020;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2020 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale ZERBAXA (ceftolozano/tazobactam):

«Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP).»

sono rimborsate come segue:

confezione:

«1 g/0,5 g - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro)» 10 flaconcini - A.I.C. n. 044506018/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex-factory* (I.V.A. esclusa) euro 916,70;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) euro 1.512,92.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Sconto obbligatorio complessivo sul prezzo *ex-factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Alla specialità medicinale in oggetto si applica un tetto di spesa complessivo sull'*ex factory*, al netto delle riduzioni di legge di cui alle determine AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006 e dello sconto negoziato, pari a euro 37 Mln/24 mesi, a partire da ottobre 2020. In caso di superamento della soglia EXF 37MIn di fatturato nei ventiquattro mesi la società è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso *payback*. Ai fini della determina dell'importo dell'eventuale sfondamento, il calcolo dello stesso verrà determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al netto degli eventuali *payback* del 5% e dell'1,83%, e dei *payback* effettivamente versati, al momento della verifica dello sfondamento, derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti) trasmessi attraverso il flusso della tracciabilità, di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e DPC, ed il flusso Osmed, istituito ai sensi della legge n. 448/1998, successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004, per la convenzionata. È fatto, comunque, obbligo alla parte di fornire semestralmente i dati di vendita relativi ai prodotti soggetti al vincolo del tetto e il relativo *trend* dei consumi nel periodo di vigenza dell'accordo, segnalando, nel caso, eventuali sfondamenti anche prima della scadenza contrattuale.

In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto di spesa che comporti un incremento dell'importo complessivo attribuito alla specialità medicinale e/o molecola, il prezzo di rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio al Servizio sanitario nazionale) dovrà essere rinegoziato in riduzione rispetto ai precedenti valori.

I tetti di spesa, ovvero le soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli importi comunque a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della legge n. 648/1996 e dall'estensione delle indicazioni conseguenti a modifiche.

Le condizioni vigenti saranno valide fino all'entrata in vigore delle nuove e l'eventuale sfondamento sarà calcolato riparametrando mensilmente il tetto biennale di 37 Mln di euro.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a scheda di prescrizione cartacea (AIFA/ospedaliera), come da allegato 1 alla presente determina, che sostituisce la precedente riportata nella determina AIFA 1219/2016 del 14 settembre 2016 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 2016.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Zerbaxa» (ceftolozano/tazobactam) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Uso riservato agli ospedali, alle cliniche e alle case di cura. Vietata la vendita al pubblico (OSP).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 12 gennaio 2021

Il direttore generale: MAGRINI
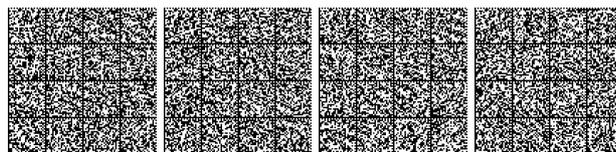
Scheda cartacea per la prescrizione della specialità medicinale ZERBAXA (ceftolozano-tazobactam)

Indicazioni terapeutiche: Zerbaxa è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni negli adulti:

- Infezioni intra-addominali complicate
- Pielonefrite acuta
- Infezioni complicate del tratto urinario
- Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP)

Devono essere considerate le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Azienda Sanitaria: ______________________________

Unità Operativa Richiedente: ______________________ **Data**: ____ / ____ / _____

Paziente (nome, cognome):______________________ Data di nascita: ____ / ____ / _____

Sesso: F ☐ M ☐ Codice Fiscale o Tessera Sanitaria dell'Assistito: ______________________

La rimborsabilità è limitata alla pielonefrite acuta, alle infezioni complicate del tratto urinario sostenute da batteri gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea, alle infezioni addominali complicate e alle polmoniti acquisite in ospedale (HAP), incluse le polmoniti associate a ventilazione meccanica (VAP), la cui etiologia documentata o sospetta è dovuta a batteri gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea.

Diagnosi	
Infezione intra-addominale complicata (cIAI) con eziologia documentata/sospetta* da batteri Gram-negativi, resistente ai trattamenti di prima linea (se si sospetta la presenza di patogeni anaerobi Zerbaxa dovrà essere associato a metronidazolo)	☐
Infezione complicata del tratto urinario (cUTI), inclusa la pielonefrite acuta, con eziologia documentata da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea (Allegare antibiogramma)	☐
Polmonite acquisita in ospedale (HAP), inclusa la polmonite associata a ventilazione meccanica (VAP), con eziologia documentata/sospetta* da batteri Gram-negativi resistenti ai trattamenti di prima linea (da usare in associazione con un agente attivo antibatterico nei confronti di patogeni Gram-positivi, quando questi sono noti o sospetti nel contribuire al processo infettivo)	☐
*L'infezione "sospetta" può essere considerata in pazienti selezionati sulla base di criteri epidemiologici, clinici e microbiologici (ad es. colonizzazione intestinale) in accordo a raccomandazioni terapeutiche definite dal programma di stewardship antibiotica del singolo ospedale.	

PROGRAMMA TERAPEUTICO

Farmaco	**Specialità**	**Dose**	**Durata prevista**
Zerbaxa	1g./0,5g. polvere per concentrato per soluzione per infusione		

Il dosaggio standard in soggetti con CrCl>50 mL/min è 1 g. ceftolozano/0,5 g. tazobactam ogni 8 ore (tempo di infusione: 1 h.) per una durata di 4-14 giorni nel trattamento delle cIAI e di 7 giorni nel trattamento della pielonefrite acuta e delle cUTI. Nelle HAP/VAP il dosaggio è pari a 2g./1g. ogni 8 ore (tempo di infusione: 1 h.) per una durata di 8-14 giorni.

Nome e cognome del Medico*: ______________________

Recapiti del Medico*: ______________________

** La prescrivibilità è riservata allo specialista infettivologo o, in sua assenza, ad altro specialista con competenza infettivologica ad hoc identificato dal Comitato Infezioni Ospedaliere (CIO) istituito per legge presso tutti i presidi ospedalieri (Circolare Ministero della Sanità n. 52/1985).*

TIMBRO E FIRMA DEL MEDICO RICHIEDENTE

21A00215
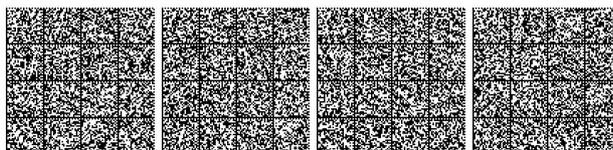
DETERMINA 12 gennaio 2021.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determina n. 2/2021).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO MONITORAGGIO SPESA FARMACEUTICA
E RAPPORTI CON LE REGIONI

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determina n. 666/2020, con cui il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ha conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico dirigenziale *ad interim* dell'Ufficio monitoraggio della spesa farmaceutica e rapporti con le regioni, con decorrenza 22 giugno 2020;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA);
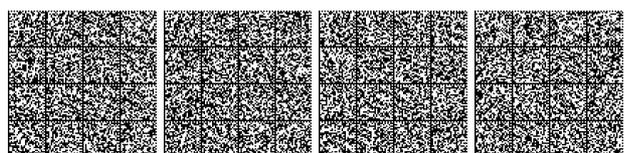
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2004 concernente «Istituzione presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo»;

Visto l'art. 130, comma 11, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come modificato dall'art 10, comma 1, lettera *c)* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189;

Viste le linee guida *Sunset Clause* in vigore dal 1° settembre 2015, pubblicate sul portale AIFA in data 3 marzo 2015, secondo cui, al fine di stabilire il giorno di decadenza, si considera il giorno in cui risulta l'immissione del medicinale nel canale distributivo nazionale dopo la sua produzione, in conformità all'orientamento reso dalla Commissione europea con riferimento al *Notice to applicants (Volume 2A, Procedures for marketing authorisation - CHAPTER 1 Marketing Authorisation, §2.4.2);*

Visti il «*Warning* di prossima decadenza» del 19 maggio 2020, pubblicato sul portale internet dell'AIFA in pari data;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei surriferiti «*Warning* di prossima decadenza»;

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle A.I.C. dei medicinali oggetto dei già citati *Warning* di decadenza non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso;

Visto che alcune società titolari di A.I.C. hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali consolidati alla data del 19 ottobre 2020, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco non sono stati commercializzati per tre anni consecutivi;

Considerato che, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 219/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi decadono;

Determina:

Art. 1.

I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2021

Il dirigente: TROTTA
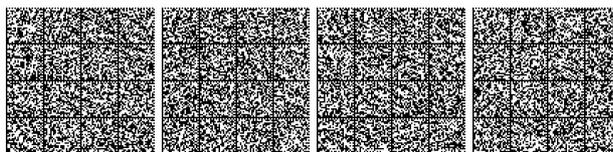
ALLEGATO

AIC	MEDICINALE	TITOLARE AIC	DECADENZA
045074	ACIDO IBANDRONICO GENTHON	GENTHON BV	01/08/2020
045076	ACIDO IBANDRONICO SYNTHON	SYNTHON BV	01/08/2020
044517	ALENDRONATO E COLECALCIFEROLO PENSA	PENSA PHARMA S.P.A.	01/07/2020
038586	BICALUTAMIDE SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B.V.	01/08/2020
036769	CAPTOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE HEXAL	SANDOZ S.P.A.	01/07/2020
032323	CARBOSINT	S.F. GROUP S.R.L.	01/07/2020
043210	CISPLATINO HIKMA	HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.	01/07/2020
042892	DUTASTERIDE CIPLA	CIPLA	19/07/2020
044225	EQUIVERA	FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH	01/08/2020
043181	EXPECTOSOL	SANDOZ S.P.A.	01/07/2020
041706	FOSINOPRIL E IDROCLOROTIAZIDE AUROBINDO	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/09/2020
031326	FUCSINA FENICA ZETA	ZETA FARMACEUTICI S.P.A.	01/09/2020
030160	FUROSEMIDE ITALFARMACO	ITALFARMACO S.P.A.	01/08/2020
034727	GINAIKOS	ABIOGEN PHARMA S.P.A.	01/07/2020
029636	GLUCOSIO BAUSCH & LOMB-IOM	BAUSCH & LOMB-IOM S.P.A.	01/07/2020
031980	GOLASAN	DYNACREN LABORATORIO FARMACEUTICO DEL DOTT.A.FRANCIONI E DI M.GEROSA S.R.L.	01/08/2020
041604	IBOSTOFAR	LABORATORIO ITALIANO BIOCHIMICO FARMACEUTICO LISAPHARMA S.P.A.	01/08/2020
045135	IDARUBICINA ACCORD	ACCORD HEALTHCARE, S.L.U.	01/07/2020
044328	ISOLFAN	ASPEN PHARMA TRADING LIMITED	01/07/2020
043668	LEVOFLOXACINA INFOMED	INFOMED FLUIDS SRL	01/07/2020
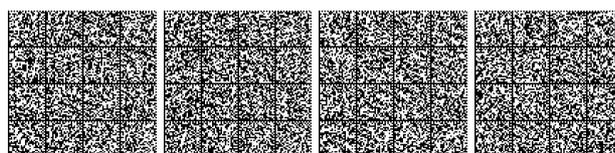
039466	LOSARTAN IDROCLOROTIAZIDE ALTER	LABORATORI ALTER S.R.L.	01/09/2020
040391	MACROGOL CARLO ERBA	CARLO ERBA O.T.C. S.R.L.	01/08/2020
043134	MENSORAM	S.F. GROUP S.R.L.	01/08/2020
006483	NEUTROSE S. PELLEGRINO	SANOFI S.R.L.	01/07/2020
043406	NIQUITINACT	PERRIGO ITALIA S.R.L.	01/08/2020
024951	NOVAPIRINA	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE S.P.A.	01/07/2020
045012	PALONOSETRON SANDOZ	SANDOZ S.P.A.	01/07/2020
038069	PRAVASTATINA TECNIGEN	TECNIGEN S.R.L.	01/09/2020
045208	RASAGILINA BFG	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	01/09/2020
038152	SOLUZIONE POLISALINICA CONCENTRATA SENZA POTASSIO S.A.L.F.	S.A.L.F. SPA LABORATORIO FARMACOLOGICO	01/07/2020
037133	TRAMADOLO GERMED	GERMED PHARMA S.R.L.	01/09/2020
044739	VALSARTAN AUROBINDO ITALIA	AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	01/07/2020
040747	VONTEN	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	01/09/2020
025367	ZIBREN	ALFASIGMA S.P.A.	01/08/2020

21A00216

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 13 gennaio 2021.

Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-*decies*, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005, in base al quale le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h)* del medesimo decreto, sono tenuti ad assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies* e 5-*nonies* del decreto legislativo n. 252/2005, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento;

Visto lo stesso art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 nella parte in cui dispone altresì che la COVIP, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, adotta specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi da parte delle società che gestiscono fondi pensione aperti;

Vista la deliberazione del 29 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 2020, con cui la COVIP ha emanato le «Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 1° aprile 2020;

Sentito il parere di Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, ai sensi dell'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005;

ADOTTA

le seguenti istruzioni:

Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell'art. 5-*decies*, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2019, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Il recepimento della direttiva è stato realizzato attraverso un'ampia e articolata revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, contenuta nel decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005). Le modifiche al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019.

Nell'ambito delle novità introdotte nel decreto n. 252/2005, il nuovo art. 5-*decies* dispone che le società che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *h)* (fondi pensione aperti), assicurano, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies*, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Sempre ai sensi dell'art. 5-*decies* sopra citato, la COVIP, sentite la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, è chiamata ad adottare specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l'assolvimento dei citati obblighi.

Le presenti istruzioni di vigilanza sono pertanto finalizzate a dare attuazione al predetto art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005, così da allineare i comportamenti delle società che gestiscono fondi pensione aperti alle previsioni ivi richiamate.

Ai fini delle presenti istruzioni, si intendono quali «società che gestiscono fondi pensione aperti» le società al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e, cioè, le società istitutrici di detti fondi o quelle che sono successivamente subentrate nella titolarità degli stessi. Inoltre, ogni riferimento alle «Istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari» è da intendersi fatto alla deliberazione COVIP del 29 luglio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 7 agosto 2020.

Le istruzioni sono articolate in paragrafi, che seguono per lo più l'ordine degli articoli richiamati dall'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005, così da facilitare l'individuazione delle novità ed evidenziare gli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

In particolare, le istruzioni definiscono le modalità di coordinamento della normativa del decreto n. 252/2005, in tema di *governance*, con gli ordinamenti di settore delle società che gestiscono fondi pensione aperti, nell'ottica di salvaguardarne l'applicazione, in caso di eventuale sovrapposizione di discipline.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti istruzioni, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e circolari della stessa, riguardanti anche i fondi pensione aperti e le relative società, che risultino in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.

Tenuto conto della *ratio* delle norme e del principio di proporzionalità, sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti istruzioni le società interessate da processi di cessione di tutti i fondi pensione aperti da loro gestiti ad altra società, deliberati entro il 30 aprile 2021.

1. Sistema di governo.

Nel nuovo art. 4-*bis* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi anche le società che gestiscono fondi pensione aperti (di seguito: società), per quanto attiene alle attività rilevanti ai fini della gestione dei fondi stessi.

Il sistema di governo di ciascuna società – per i profili relativi alla gestione dei fondi pensione aperti – è in particolare disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari dei fondi stessi e di salvaguardia della piena separazione patrimoniale tra il patrimonio di ciascun fondo pensione aperto e il patrimonio della società e degli altri clienti.

In tale ottica, occorre assicurare l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali dei fondi pensione aperti e lo svolgimento delle attività nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Le società individuano e formalizzano, a tal fine, procedure operative che definiscano in modo chiaro il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti che sono coinvolti nella operatività dei predetti fondi.

Il sistema assicura altresì l'ordinata, completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti tra tutti i soggetti coinvolti in tale attività, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e violazioni riscontrate – con riguardo ai fondi pensione aperti – al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e valutate.

Un ruolo centrale riveste l'adozione da parte delle società di un sistema di controllo interno, quale efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità.

Tale sistema, strutturato secondo la normativa di settore di ciascuna società, in particolare prevede un insieme organizzato di procedure di verifica dell'operatività dei fondi pensione aperti, che complessivamente assicuri la verifica di conformità della gestione dei predetti fondi
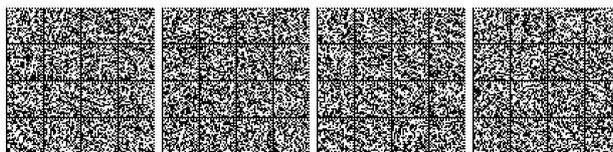
rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dai regolamenti e dalle procedure operative.

Ove non già previsto, le società provvedono pertanto, in conformità alle regole di funzionamento dei rispettivi ordinamenti di settore, ad adottare un sistema di controlli interni relativamente ai fondi pensione aperti dalle stesse gestiti.

Il decreto n. 252/2005, non prevede l'obbligo di dotarsi di una apposita funzione di *compliance*. L'istituzione di una specifica funzione di *compliance* è quindi rimessa alle singole società, le quali terranno a tal fine conto di quanto previsto dalla rispettiva normativa di settore. Rimane comunque ferma l'esigenza che ciascuna società si strutturi in modo da assicurare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanziarie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione. Ove non diversamente previsto dalla normativa di settore, la *compliance* fa parte del sistema di controllo interno della società.

L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controllo interno forma inoltre oggetto di riesame – almeno per la parte di attività riferita alla gestione del fondo pensione aperto – da parte di una separata funzione (funzione di revisione interna), che potrà essere, a sua volta, interna alla società ovvero esterna alla stessa, compatibilmente con le disposizioni del proprio settore di appartenenza. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.

È, poi, prevista l'adozione di misure idonee a garantire la continua e regolare operatività del fondo pensione aperto anche in situazioni di emergenza. Le società sono tenute a dotarsi di un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, nel quale sono definiti, tra l'altro, i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità dei fondi pensione aperti. Il piano di emergenza è soggetto a periodica revisione ed è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il piano di emergenza per i fondi pensione aperti di cui sopra potrà confluire nei piani di continuità operativa o di emergenza di cui le società siano già dotate, nel rispetto delle regole del settore di appartenenza. La periodicità di revisione del piano di emergenza e i criteri e le modalità con le quali il piano deve essere reso noto al personale interessato sono definiti dalla società, nel rispetto delle regole di funzionamento del rispettivo ordinamento di settore.

Il sistema di governo della società, per la parte relativa alla gestione dei fondi pensione aperti e salvo quanto più avanti precisato, è descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza annuale, e da pubblicarsi sul sito web della forma pensionistica/società unitamente al rendiconto dei fondi stessi, in cui ne viene fornita una rappresentazione strettamente limitata ai profili gestionali che assumono rilievo con riferimento a tali fondi.

Il «Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti» ha per oggetto:

a) l'organizzazione della società rilevante per i profili gestionali inerenti ai fondi pensione aperti, ivi incluse le funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;

b) una descrizione sintetica di come sono organizzati i controlli interni rilevanti per i fondi pensione aperti;

c) una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi rilevante per i fondi pensione aperti;

d) una descrizione sintetica di come sono organizzati i flussi informativi tra le strutture aziendali e il responsabile del fondo pensione aperto e viceversa;

e) le informazioni essenziali relative alla politica di remunerazione del responsabile del fondo pensione aperto e dei titolari delle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna (qualora tali ultime figure siano previste dall'ordinamento di settore della società è possibile far rinvio ad altri documenti, disponibili al pubblico, previsti dalla normativa di settore).

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione della società, rilevante per il fondo pensione aperto, sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture della società coinvolti nel processo di investimento del patrimonio separato del fondo pensione aperto. Dalla data di redazione del predetto «Documento sul sistema di governo» tali informazioni non dovranno, pertanto, più essere riportate nel documento sulla politica di investimento, di cui all'art. 6, comma 5-*quater* del decreto n. 252/2005.

La prima pubblicazione del «Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti» andrà effettuata nel 2021, unitamente al rendiconto per il 2020, così da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione degli adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato dell'assetto organizzativo societario dedicato alla gestione dei fondi pensione aperti.

Laddove le tematiche sopra elencate siano già descritte in un documento, redatto dalla società in conformità alla normativa del proprio ordinamento di settore, e questo sia pubblicato sul sito web della società medesima, è possibile non procedere alla predisposizione del «Documento sul sistema di governo societario afferente alla gestione dei fondi pensione aperti», a condizione che il documento sia integrato con un'apposita sezione recante evidenza delle specificità relative alla gestione dei fondi pensione aperti.

2. Funzioni fondamentali.

In merito alle funzioni fondamentali, l'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 richiama, con riferimento alle società che gestiscono fondi pensione aperti, l'art. 5-*ter* (sulla gestione dei rischi) e l'art. 5-*quater* (sulla funzione di revisione interna) del medesimo decreto.
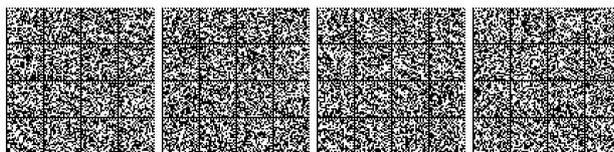
L'attribuzione dei relativi compiti e l'articolazione delle funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo delle società avvengono secondo le regole dei rispettivi ordinamenti, ben potendo essere svolte da soggetti, anche esterni, che tali funzioni già svolgono nell'ambito del complessivo disegno organizzativo delle società.

Pur in presenza di un'analoga funzione fondamentale nell'ambito societario, le società possono, ove ritenuto opportuno e ove ciò non contrasti con la disciplina di settore, istituire una distinta funzione di gestione dei rischi e/o di revisione interna dedicata al fondo pensione aperto.

Laddove una o più di tali funzioni non fossero, invece, già istituite, le società provvederanno alla relativa attivazione.

Nella declaratoria dei compiti assegnati ai titolari delle funzioni fondamentali, redatta in conformità alla normativa di settore, è fatto esplicito riferimento alla circostanza che tali compiti sono svolti anche con riguardo ai fondi pensione aperti gestiti dalle società.

I compiti specifici di ciascuna delle suddette funzioni sono individuati negli articoli da 5-*ter* a 5-*quater* del decreto n. 252/2005; al riguardo si vedano i successivi paragrafi delle presenti istruzioni.

I titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità, per quanto riguarda il fondo pensione aperto, ai soggetti e organi individuati dall'ordinamento interno societario. Sono altresì tenuti, in conformità a quanto previsto dall'art. 5-*bis*, comma 5 del sopra citato decreto, a comunicare alla COVIP le situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività, per quanto attiene ai fondi pensione aperti, qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno della società.

Le società assicurano ai titolari delle predette funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie per un efficace svolgimento delle proprie competenze, che sia obiettivo, equo e indipendente.

Infine, va da sé che figura distinta rispetto ai titolari delle funzioni fondamentali è quella del responsabile di cui all'art. 5, commi 2 e 3 del decreto n. 252/2005, a cui la normativa attribuisce il compito di verificare, in modo autonomo e indipendente, che la gestione della forma pensionistica sia svolta, a tutela degli aderenti e nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti.

Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere, ai sensi dell'art. 19, comma 3 del decreto n. 252/2005, in qualsiasi momento, tra gli altri, ai titolari delle funzioni fondamentali di fornire, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa al fondo pensione aperto, nonché la trasmissione di dati e documenti riguardanti lo stesso fondo. La COVIP può altresì, in base al successivo comma 4, lettera *a)* del medesimo art. 19, convocare presso di sé i titolari delle funzioni fondamentali.

Con riguardo alle attività attinenti ai fondi pensione aperti, in caso di violazione trovano poi applicazione i poteri sanzionatori della COVIP, di cui all'art. 19-*quater* del decreto n. 252/2005.

L'art. 4-*bis*, comma 3 del decreto n. 252/2005, prevede inoltre l'adozione di politiche scritte in relazione a ciascuna delle sopra indicate funzioni fondamentali. Tali politiche possono essere riportate nei documenti societari la cui redazione sia già prevista dalle disposizioni di settore, eventualmente integrandoli per gli aspetti di più specifica pertinenza dei fondi pensione aperti. Le politiche in parola sono soggette a revisione periodica, in conformità alle previsioni del settore di appartenenza; in difetto la revisione è effettuata almeno ogni tre anni e comunque in caso di variazioni significative del settore interessato.

Con riferimento all'attività connessa alla gestione dei fondi pensione aperti, le società sono tenute a uniformarsi a quanto indicato nel presente paragrafo entro e non oltre il 30 aprile 2021.

L'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 non richiama, invece, l'art. 5-*quinquies* del medesimo decreto, che non trova dunque applicazione.

3. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi.

L'art. 5-*ter* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, prevede per i fondi pensione l'obbligo di dotarsi di un sistema organico di gestione dei rischi – specificandone gli elementi essenziali e i rischi da considerare – nonché l'obbligo di attivare una funzione di gestione dei rischi.

In particolare, sotto il profilo dei rischi, le società sono in primo luogo tenute a individuare, in ragione della propria organizzazione e della dimensione, natura, portata e complessità dell'attività connessa alla gestione del fondo pensione aperto, i rischi cui è esposto il fondo pensione aperto e quelli che gravano sugli aderenti e beneficiari, valutando quali rischi dell'elenco di cui al comma 4, dell'art. 5-*ter*, sono pertinenti e gli ulteriori rischi rilevanti, tenendo altresì conto di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo. Il sistema di gestione dei rischi tiene in debita considerazione i rischi come sopra individuati.

Quanto, poi, alla integrazione del suddetto sistema nella struttura organizzativa e nei processi decisionali della società, fermo restando quanto sopra previsto, trovano applicazione le disposizioni del settore di appartenenza.

Laddove l'ordinamento di settore non preveda un sistema di gestione dei rischi e una specifica funzione di gestione dei rischi, le società si uniformano alle previsioni di cui all'art. 5-*ter* del decreto n. 252/2005 per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti, secondo le modalità di cui alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo.
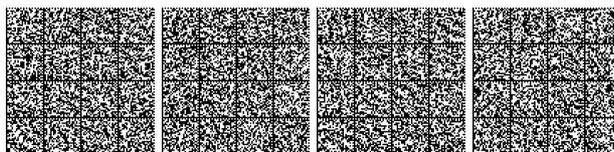
4. Funzione di revisione interna (*internal audit*).

L'art. 5-*quater* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, descrive i compiti della funzione di revisione interna.

Le società che già risultano dotate di una funzione di revisione interna sono chiamate, pertanto, ad integrarne le funzioni in linea con l'art. 5-*quater*, comma 2 del decreto n. 252/2005.

Quanto, poi, alle modalità organizzative di detta funzione, fermo restando quanto sopra previsto, trovano applicazione le disposizioni del settore di appartenenza. La funzione di revisione interna riferisce, inoltre, le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate secondo le modalità e la periodicità definite dalla società nel rispetto della normativa di settore.

Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una funzione di revisione interna, le società si uniformano alle previsioni di cui all'art. 5-*quater* del decreto n. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società, anche per quanto riguarda le modalità e la periodicità, le istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, con riferimento al succitato articolo. In questo caso, le società assicurano la separatezza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni.

In ogni caso, la relazione della funzione di revisione interna, per la parte relativa alla gestione del fondo pensione aperto, è trasmessa anche al responsabile del fondo stesso.

5. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.

L'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti i requisiti di professionalità e onorabilità, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e le situazioni impeditive e detta disposizioni in merito ai controlli che gli organi dei fondi pensione/società devono effettuare circa la verifica della sussistenza di queste situazioni. A tale previsione normativa è stata data attuazione con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 4 settembre 2020.

Per quanto riguarda nello specifico i requisiti del responsabile del fondo pensione aperto e dei componenti dell'organismo di rappresentanza trovano applicazione l'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005 e la sopra indicata normativa di attuazione.

Con riferimento alle funzioni fondamentali di gestione dei rischi e di revisione interna, si applicano, ove esistenti, le norme dell'ordinamento di settore delle società. Laddove, invece, l'ordinamento di settore non prescriva l'istituzione delle predette funzioni, le società si uniformano alle previsioni di cui all'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005, e alla succitata normativa di attuazione, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti.

6. Esternalizzazione (*outsourcing*) e scelta del fornitore.

L'art. 5-*septies* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, detta disposizioni per le esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali. Inoltre, l'art. 4-*bis*, comma 3 del sopra citato decreto, richiamato sempre dall'art. 5-*decies*, prescrive l'adozione di una politica di esternalizzazione.

Salvo quanto di seguito meglio precisato, le previsioni contenute nelle norme di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono applicate compatibilmente con le disposizioni in materia di esternalizzazioni del proprio settore di appartenenza.

L'esternalizzazione non esonera gli organi della società dalle rispettive responsabilità.

In ogni caso, alle società è richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi agli aderenti e beneficiari dei fondi pensione aperti.

Le società possono, relativamente ai fondi pensione aperti, anche esternalizzare le funzioni fondamentali, se ciò non sia in contrasto con la normativa del proprio settore di appartenenza. Anche in tal caso, ove la normativa di settore non prescriva l'istituzione della funzione fondamentale, trovano applicazione i requisiti di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 11 giugno 2020, n. 108, e l'organo di amministrazione della società è tenuto a effettuare le verifiche di cui all'art. 7 del medesimo decreto.

Per l'esternalizzazione relativa alla gestione amministrativa (e cioè al *service* amministrativo concernente i fondi pensione aperti), nonché per l'eventuale esternalizzazione, in tutto o in parte, della gestione finanziaria del fondo pensione aperto, l'informativa alla COVIP è data dopo la stipula del contratto, ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorché il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione preventiva della COVIP, le società inviano detta informativa alla COVIP entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima che il contratto diventi operativo. All'informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l'espressione di un assenso preventivo.

Quanto sopra trova applicazione anche alle esternalizzazioni di funzioni fondamentali che siano state istituite in attuazione delle presenti istruzioni. Quanto, poi, alle esternalizzazioni aventi per oggetto una funzione fondamentale istituita in conformità alla normativa del rispettivo settore, l'informativa alla COVIP è trasmessa
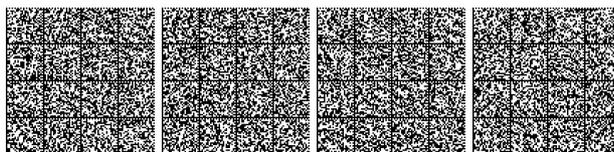
contestualmente alla comunicazione data alla rispettiva autorità di vigilanza, a condizione che sia effettuata prima che l'esternalizzazione diventi operativa; altrimenti la comunicazione è effettuata nei termini sopra indicati.

Le ulteriori esternalizzazioni effettuate dalle società con specifico riferimento ai fondi pensione aperti sono comunicate alla COVIP; la comunicazione segue la stipula del contratto e va effettuata entro trenta giorni dalla sottoscrizione, a prescindere dalla decorrenza del contratto stesso. In questo caso il contratto andrà inviato alla COVIP solo su eventuale richiesta della stessa.

Le informative alla COVIP di cui sopra comprendono l'indicazione sintetica del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l'attività esternalizzata, la data di inizio della fornitura e la durata del contratto. Le società comunicano, inoltre, tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell'attività.

Essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni alla società, non si ha «esternalizzazione» per l'incarico di depositario.

Gli adempimenti informativi di cui sopra sono posti in essere con riferimento alle esternalizzazioni successive alla entrata in vigore delle presenti istruzioni.

L'art. 19, comma 2, lettera *i)* del decreto n. 252/2005 attribuisce, inoltre, esplicitamente alla COVIP il potere di controllare le attività esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove disposizioni è stato, in particolare, attribuito alla COVIP il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia alle società sia ai fornitori di servizi, nonché quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra autorità.

Le società che esternalizzano una loro attività o una funzione fondamentale rilevante per i fondi pensione aperti a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra autorità adottano le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata; la società e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali situazioni. Per quelli già in essere le società dovranno tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti.

È, inoltre, necessario specificare negli accordi di esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione interna della società può svolgere controlli (*audit*) sull'attività del fornitore di servizi ed è legittimato ad accedere ai suoi locali.

Le presenti istruzioni sostituiscono, per quanto concerne gli adempimenti informativi nei riguardi della COVIP relativi alle esternalizzazioni, le indicazioni contenute nella circolare COVIP dell'11 agosto 1999, protocollo n. 3702.

7. Politica di remunerazione.

L'art. 5-*octies* del decreto n. 252/2005, richiamato dall'art. 5-*decies* del medesimo decreto, detta l'obbligo di dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi.

Le società sono chiamate ad adeguarsi a tali prescrizioni, con riferimento al responsabile dei fondi pensione aperti. Tale adempimento è da realizzare, altresì, con riferimento ai titolari delle funzioni fondamentali, qualora tali figure non siano previste dall'ordinamento di settore della società e siano state pertanto attivate, con riferimento ai fondi pensione aperti, in attuazione delle presenti istruzioni. Nella politica di remunerazione è precisato se tali costi sono a carico del fondo pensione aperto o della società, ed eventualmente in che misura sono tra gli stessi ripartiti.

In particolare, relativamente ai soggetti di cui sopra, le società adottano, entro e non oltre il 30 aprile 2021, politiche di remunerazione in forma scritta che siano coerenti con la sana, prudente ed efficace gestione dei fondi pensione aperti e in linea, da un lato, con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dei fondi stessi nel lungo termine e, dall'altro, con gli interessi sempre a lungo termine degli aderenti e beneficiari. Resta fermo il rispetto delle normative di settore eventualmente applicabili alle società.

Tali politiche possono essere inserite all'interno della più ampia politica di remunerazione societaria adottata in conformità con la normativa del settore di appartenenza. In questo caso sono riesaminate periodicamente secondo la tempistica prevista dalla normativa di settore. Ove, invece, dovessero formare oggetto di un documento distinto, saranno soggette ad una revisione almeno triennale.

Si intende quale remunerazione ogni pagamento o beneficio determinato in misura fissa o variabile, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi alla società.

La politica di remunerazione è definita prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

a) la struttura del sistema di remunerazione (es. componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione);

b) il ruolo dei soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;

c) i presidi adottati dalla società al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse del fondo pensione aperto, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza dei soggetti sopra indicati.
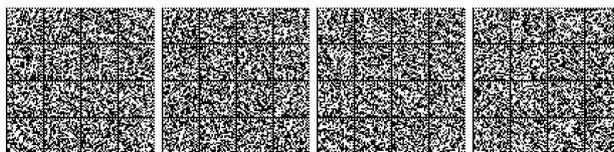
La politica di remunerazione è resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli soggetti. Tale pubblicità si realizza, come precisato nel paragrafo 1, attraverso l'inserimento nel «Documento sul sistema di governo» delle informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

8. Valutazione interna del rischio.

Infine, l'art. 5-*decies* del decreto n. 252/2005 richiama l'art. 5-*nonies* del medesimo decreto, il quale introduce l'obbligo di effettuare periodicamente una «valutazione interna del rischio» con riferimento a tutti i rischi rilevanti per il fondo pensione, dando evidenza di ciò che deve formare oggetto di valutazione.

Le previsioni di cui sopra sono tenute presenti dalle società, avuto anche riguardo alle istruzioni di vigilanza dettate dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari, e sono comunque applicate compatibilmente con le disposizioni del proprio settore di appartenenza in materia di valutazione interna del rischio.

La descrizione dei metodi di cui la società si è dotata per effettuare la valutazione interna del rischio con riferimento al fondo pensione aperto può essere contenuta all'interno della più generale politica di gestione dei rischi della società.

Laddove, invece, l'ordinamento di settore non preveda una attività di valutazione interna del rischio, le società sono tenute a uniformarsi alle previsioni di cui all'art. 5-*nonies* del decreto n. 252/2005, per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti. Trovano in tal caso applicazione alle società anche le istruzioni di vigilanza dettate al riguardo dalla COVIP nelle proprie direttive alle forme pensionistiche complementari. La prima valutazione interna del rischio del fondo pensione aperto è da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno 2021.

Roma, 13 gennaio 2021

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

21A00277

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Teicoplanina Altan»

Estratto determina AAM/PPA n. 1/2021 del 12 gennaio 2021

Codice pratica: C1B/2020/485.

È autorizzata la seguente variazione:

Tipo IB, B.II.a.6.z. Soppressione del contenitore con solvente/diluente dalla confezione - altra variazione;

si autorizza l'aggiunta della fiala solvente (WFI) da 3,2 ml alla confezione del flacone della polvere di TEICOPLANINA ALTAN da 200 mg e 400 mg.

Si autorizzano, pertanto le seguenti nuove confezioni:

046457038 (A.I.C. base 10) 1D956G (A.I.C. base 32) - «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml + 1 fiala solvente da 3 ml;

046457040 (A.I.C. base 10) 1D956J (A.I.C. base 32) - «400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml + 1 fiala solvente da 3 ml;

in sostituzione delle seguenti confezioni già autorizzate:

046457014 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml;

046457026 - «400 mg polvere per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml.

Con l'aggiunta della fiala solvente alle confezioni, la denominazione del medicinale è stata modificata da «polvere per soluzione iniettabile/ per infusione» a «polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione».

Le informazioni sul prodotto del medicinale sono state modificate in conseguenza dell'aggiunta della fiala solvente.

Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e le etichette aggiornati, sono allegati alla presente determina.

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile/per infusione in flaconcino di vetro da 10 ml.

Principio attivo: Teicoplanina.

Titolare A.I.C.: Altan Pharma Limited (codice SIS 4442).

Rimborsabilità: per le nuove confezioni è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «Cnn» (classe non negoziata).

Fornitura: Per la confezione «200 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml + 1 fiala solvente da 3 ml è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR».

Per la confezione «400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile/ per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml + 1 fiala solvente da 3 ml è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RNRL».

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00217

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sertralina Doc Generici»

Estratto determina AAM/PPA n. 8/2021 del 12 gennaio 2021

Si autorizza la variazione di tipo II B.I.a.1.b: introduzione di un nuovo produttore di sostanza attiva sertralina HCl supportato da un ASMF relativamente al medicinale SERTRALINA DOC GENERICI (A.I.C. n. 036764) nelle forme e confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia.

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159).

Codice pratica: VN2/2020/122.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00218

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenzetto»

Estratto determina AAM/PPA n. 10/2021 del 12 gennaio 2021

Si autorizza la variazione B.II.e.5.d per l'immissione in commercio del medicinale LENZETTO, anche nelle forme farmaceutiche e confezioni di seguito indicate, in sostituzione di quelle già autorizzate.

Confezioni:

«1,53 mg/nebulizzazione, spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 6,5 ml - A.I.C. n. 043205032 (base 10) 196JF8 (base 32).

Forma farmaceutica: spray transdermico, soluzione.

Principio attivo: estradiolo.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. (codice SIS 3130).

Codice pratica: C1B/2020/1699.

«1,53 mg/nebulizzazione, spray transdermico, soluzione» 3 flaconcini da 6,5 ml - A.I.C. n. 043205044 (base 10) 196JFN (base 32).

Forma farmaceutica: spray transdermico, soluzione.

Principio attivo: estradiolo.

Titolare A.I.C.: Gedeon Richter Plc. (codice SIS 3130).

Codice pratica: C1B/2020/1699.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

«RR» per la confezione «1,53 mg/nebulizzazione, spray transdermico, soluzione» 1 flaconcino da 6,5 ml - A.I.C. 043205032;

«RNR» per la confezione per la confezione «1,53 mg/nebulizzazione, spray transdermico, soluzione» 3 flaconcino da 6,5 ml - A.I.C. 043205044.

Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00219

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Betaistina Tecnigen»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 01 del 13 gennaio 2021

Procedura europea n. PT/H/2187/001-003/DC.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: BETAISTINA TECNIGEN, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, Cinisello Balsamo, Milano (MI), CAP 20092, Italia.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

«8 mg compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047960012 (in base 10) 1FRMYD (in base 32);

«8 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047960024 (in base 10) 1FRMYS (in base 32);

«16 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047960036 (in base 10) 1FRMZ4 (in base 32);

«16 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047960048 (in base 10) 1FRMZJ (in base 32);

«24 mg compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047960051 (in base 10) 1FRMZM (in base 32);

«24 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047960063 (in base 10) 1FRMZZ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari per la conservazione: conservare al di sotto dei 30°C.

Composizione:

principio attivo:

«Betaistina Tecnigen» 8 mg: ogni compressa contiene 8 mg di betaistina dicloridrato;

«Betaistina Tecnigen» 16 mg: ogni compressa contiene 16 mg di betaistina dicloridrato;

«Betaistina Tecnigen» 24 mg: ogni compressa contiene 24 mg di betaistina dicloridrato;

eccipienti:

acido citrico anidro;

cellulosa microcristallina;

mannitolo (E421);

silice, colloidale anidra;

talco.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

S.C. Polisano Pharmaceuticals S.A. - Soş

. Alba Iulia nr. 156, Cod 550052, Sibiu Jud. Sibiu, Romania;

S.C. Santa S.A. - Str. Carpatilor nr. 60, obiectiv nr. 47, 48, 58, 133, 156; Brasov, jud. Brasov, 500269, Romania;

Atlantic Pharma - Produções Farmacêuticas S.A. - Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira, 2710 - 089 Sintra, Portogallo.

Indicazioni terapeutiche: Sindrome di Ménière come definita dalla seguente triade di sintomi principali:

vertigini (con nausea / vomito);

perdita dell'udito (problemi di udito);

tinnito.
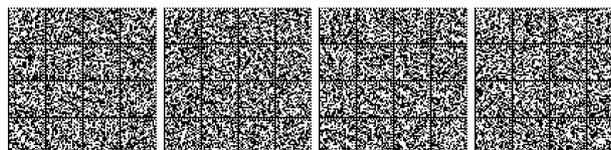
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00220

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Filena».

Estratto determina AAM/PPA n. 19/2021 del 13 gennaio 2021

Si autorizzano le seguenti variazioni: Tipo 1B - C.I.z e Tipo II - C.I.4 Modifiche di sicurezza per aggiornamento del *Company Core Data Sheet (CCDS)* e implementazione della raccomandazione PRAC EMA/PRAC/303266/2020.

Si apportano ulteriori modifiche di tipo editoriale e di adeguamento al QRD.

Paragrafi impattati dalle modifiche: 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 6.1, 6.2, 6.6, 9 e 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Medicinale: FILENA (A.I.C. n. 028758).

Dosaggio/forma farmaceutica:

«ciclica compresse» blister PVC/PVDC AL 21 compresse - A.I.C. n. 028758011;

«ciclica compresse» 3 blister PVC/PVDC AL 21 compresse - A.I.C. n. 028758023.

Titolare A.I.C.: Orion Corporation (codice SIS 0828).

Codice pratica: VN2/2020/215, N1B/2020/1344.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo ed all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00313

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metronidazolo Baxter»

Estratto determina AAM/PPA n. 20/2021 del 13 gennaio 2021

È autorizzato il seguente *grouping* di variazioni, relativamente al medicinale METRONIDAZOLO BAXTER (A.I.C. n. 034252):

C.I.4, C.I.4.z: adeguamento degli stampati al CCSI a seguito del *worksharing* (UK/H/xxxx/WS/258); adeguamento degli stampati all'ultimo QRD *template* e all'ultima linea guida sugli eccipienti; aggiornamento delle etichette ai requisiti della *blue box*;

modifiche editoriali.
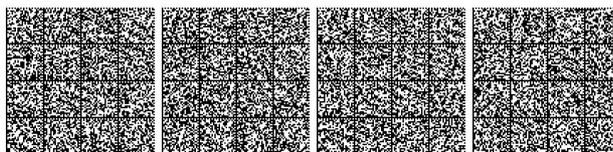
È approvata, altresì, secondo la lista dei termini *standard* della farmacopea europea, la denominazione delle confezioni da riportare sugli stampati così come indicata di seguito:

034252015 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» - 1 flacone di vetro da 100 ml;

034252027 - «500 mg/100 ml soluzione per infusione» - 25 flaconi di vetro da 100 ml.

Paragrafi impattati dalle modifiche: paragrafi 1, 2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.3, 6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 8, 9, 10 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Codice pratica: VC2/2017/94.

Procedura europea: UK/H/xxxx/WS/258.

Titolari A.I.C.: Baxter S.p.a. (codice fiscale 004992340583).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00314

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dacarbazina Lipomed»

Estratto determina AAM/PPA n. 21/2021 del 14 gennaio 2021

Si autorizza la seguente variazione:

tipo II C.I.2.b), aggiornamento delle informazioni del prodotto per allineamento a DACARBAZINA LIPOMED 500 mg e 1000 mg ed in accordo al prodotto di riferimento. Tutti i paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto, le corrispondenti sezioni del foglio illustrativo e dell'etichettatura sono modificati ad eccezione dei numeri 1, 4.1, 4.3, 4.7, 4.9, 5.1, 5.2, 6.1 e 7-10;

modifiche formali del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e dell'etichettatura.

La suddetta variazione è relativa al medicinale «Dacarbazina Lipomed» nella seguente forma e confezione autorizzata all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Confezione e A.I.C. n.:

041106028 - «200 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 10 flaconcini.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Numero procedura: AT/H/0239/002/II/013.

Titolare A.I.C.: Lipomed GMBH.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

21A00315

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat FOI *ex*-tabacchi relativo a novembre 2020, è pari a: 102,00. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti www.cdp.it

21A00399
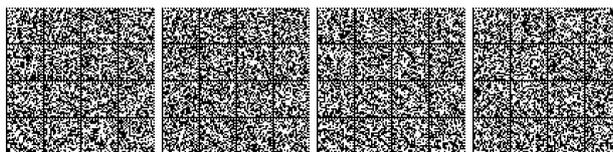
MINISTERO DELLA SALUTE

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in materia di additivi nell'alimentazione degli animali - Anno 2020.

Elenco dei rappresentanti, stabiliti in Italia, degli stabilimenti ubicati in paesi terzi, di cui al comma 9 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n.433, concernente regolamento di attuazione delle direttive 96/51/CE, 98/51/CE e 1999/20/CE, in maniera di additivi nell'alimentazione degli animali. Anno 2020

DITTA ITALIANA	SEDE	STABILIMENTO SITO IN PAESE TERZO		
Nome/Ragione Sociale	Indirizzo	Nome /Ragione Sociale	Indirizzo	Paese Terzo
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	CHENGUANG BIOTECH GROUP CO.,LTD	N.1 CHENGUANG ROAD, QUZHOU COUNTY, HEBEI PROVINCE 057250	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	NATURAL OLEODINAMICALS SDN BHD	PLO 428 JALAN BESI SATU 81700 PASIR GUDANG JOHOR	MALESIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	XINGJANG LONGPING HIGH-TECH HONG'AN NATURAL PIGMENT CO., LTD.	CAIWUKULE TOWN, HEJING COUNTY, XINJIANG	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	SYNTHITE INDUSTRIES LTD	KUMARAPATANAM HARIKAR-KARNATAKA-581123	INDIA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QINGDAO JIAYI BIOTECHNOLOGY CO., LTD	DACHANG INDUSTRY PARK HUANGDAO- DISTRICT QINDAO	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	QUJING BOHAO BIOLOGICAL TECHNOLOGY TRADE CO. LTD	NORTH OF RUIHE WEST ROAD, QUJING DEVELOPMENT ZONE YUNNAN PROVINCE	CINA
ADD-CO NUTRITION S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA SAN CARLO, 12/18 40023 CASTEL GUELFO (BO)	JINNENG SCIENCE AND TECNOLOGY CO., LTD	NO.1 JINNENG ROAD, QIHE 251100, SHANDONG	CINA
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	SEA VALUE PUBLIC CO., LTD	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	HUONG GIANG CO., LTD	NATION ROAD 80, WARD 4, HOA PHU HAMLET MONG THO VILLAGE CHAU THANH DISTRICT,KIEN GIANG PROVINCE	VIETNAM
AGRAS DELIC S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	233 MOO4, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKUMVIT ROAD, PRAKSA, MUANG, SAMUTPRAKARN 10280	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	233 MOO4, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKUMVIT ROAD, PRAKSA, MUANG, SAMUTPRAKARN 10280	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	1 MOO 4, BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	233 MOO4, BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE, SUKUMVIT ROAD, PRAKSA, MUANG, SAMUTPRAKARN 10280	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	1 MOO 4, BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	1 MOO 4, BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA

AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	1 MOO 4, BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
AGRAS DELIC S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE BIANCA MARIA 25 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO INTERPORTO DI RIVALTA IN RIVALTA SCRIVIA (AL) STRADA SAVONESA 12/16	KINGFISHER -SOUTHEAST ASIAN PACKAGING AND CANNING LTD	1 MOO 4, BAANPLAIKLONGKRU ROAD, NADEE, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
AICHEM S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI BANDIERA,6 PESCHIERA BORROMEO (MI)	BYOZIME INCORPORATED	6010 STOCKYARD EXTRESSWAY ST JOSEPH MISSOURI ST JOSEPH	USA
ALBITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ANDREA VERGA 12 - 20144 MILANO	AÇUCAREIRA QUATA' S.A.- QUATA' UNIT.	FAZENDA QUATA' S/N - 19.780- QUATA'	BRASILE
ALL PET S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO GENOVA 16, MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA TRIESTE 603, CARONNO PERTUSELLA	JIANGSU CAREPET PET PRODUCTS CO.LTD	NO.32 TIANQUAN ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE OF XUYI	CINA
ALMO NATURE BENEFIT S.P.A.	SEDE LEGALE PIAZZA DEI GIUSTINIANI,6 GENOVA E SEDE PRODUTTIVA PRESSO SAIMA AVANDERO S.P.A. VIA DANTE ALIGHIERI 134- 20096 LIMITO DI PIOLTELLO	SEA VALUE PUBLIC CO., LTD	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
ALMO NATURE BENEFIT S.P.A.	SEDE LEGALE PIAZZA DEI GIUSTINIANI,6 GENOVA E SEDE PRODUTTIVA PRESSO SAIMA AVANDERO S.P.A. VIA DANTE ALIGHIERI 134- 20096 LIMITO DI PIOLTELLO	SONGKLA CANNING PUBBLIC COMPANY LIMITED	333 MOO2, KANJIANAVICH RD, TUMBOL PAVONG AMPHUR MUANG, SONGKLA	THAILANDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	JIANGBEI ADDITIVE CO., LTD	NO.9 WANGJIANG ROAD, RUGAO PORT RUGAO, JIANGSU	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (L	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1136-1137-1138,RUIFU, 431 NORTH SHAOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 EAST LAODING ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	CHEMLAND CHEMICALS CO., LTD	RM1918 MODERN INT'L BLDG., NO.115-1, MINZU AVE, NANNING, GUANGXI	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	ZOUPING YIJIA IMP.AND EXP. CO., LTD	NO.4 ZOUCHANG ROAD, ZOUPING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZOUPING, SHANGONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	NAGPUR PYROLUSITE PVT LTD	85, YESHWANT STADIUM, DHANTHOLI NAGPUR-44012 MAHARASHTRA	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	ZHONGGAOYU, SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
AMIK ITALIA S.P.A,	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MULTITECNICA INDUSTRIAL LTDA	RODOVIA MG-238 KM 53,6 S/N ZONA RURAL SETE LAGOAS, MINAS GERAIS	BRASILE
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	NANDOSAL INDUSTRIES	PLOT NO.4807/7/8,III-PHASE, G.I.D.C. ESTATE. ANKLESHWAR, DIST.BHARUC, GUJARAT	INDIA

AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	NANJING GOLDENHIGHWAY INTERNATIONAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT CO., LTD	3/F, 6 TH BUILDING NEW CITY SCIENCE PARK, NO.69 AOTI STREET JIANYE DISTRICT, NANJING	CINA
AMIK ITALIA S.P.A	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	JIANGBEI ADDITIVE CO., LTD	NO.9 WANGJIANG ROAD, RUGAO PORT RUGAO, JIANGSU	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	ZIBO RUIBAO CHEMICALCO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	DELICARE LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED	GALA N.4,5,6 E 7 1ST FLOOR, NEHA, SAGAR CO OP HSG, NR PARIVAR HOTEL, BADLAPUR, MAHARASHTRA 421503	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	MADHU SILICA PVT. LTD	147, GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR-364060 GUJARAT	INDIA
AMIK ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA MECENATE 84B MILANO-DEPOSITO PRESSO DITTA SOMAGLIA SRL IN VIA LEVER GIBBS 24 CASALPUSTERLENGO (LO)	G.AMPHRAY LABORATORIES SAMBAVA CHAMBERS	4TH FLOOR SIR P.M. ROAD, FORT, MUMBAI	INDIA
AMONPET S.R.L.	SEDE LEGALE VIA ROMA,64 CUNEO E SEDE PRODUTTIVA VIA MARTIRI DELLE FOIBE,22 CAMPIGLIA MARITTIMA (LI)	CARGILL LIMITED	CGN 1019 STRATHROY-127 ZIMMERMAN ST. S. STRATHROY ON N7G 0A3	CANADA
APA-CT S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA NICOLA SACCO 22 FORLI'	HEBEI JIELANG EXTRACT BIOTECH CO., LTD	C11 BEIYUAN VILLA BIANDIAN STREET 050061 SHIJAZHUANG HEBEI	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	GHW CO., LTD	ADD.NO.6 VSIP II-A, STREET NO.15, SINGAPOREINDUSTRIAL PARK II-A, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAI'AN DAWNKOU GYPSUM INDUSTRY PARK SHANDONG	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
APSA ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E OPERATIVA VIA SAN CARLO 12/18 IN CASTEL GUELFO (BO)	INNER MONGOLIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	RESOURCES-BASED CITY ECONOMIC TRANSFORMATION EXPERIMENTAL ZONE, YUANBAOSHAN DISTRICT, CHIFENG CITY, INNER MONGOLIA	CINA
ARCA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOSA,42 20900 MONZA	TIANJIN NORLAND BIOTECH CO LTD	2-2109 HENGHUA NO501 DAGU NAN ROAD-TIANJIN 300202	CINA
BALCHEM ITALIA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO)	GREAT PLAINS PROCESSING	301 SOUTH WALNUT AVENUE LUVERNE MN	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA

BALCHEM ITALIA S.R.L	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA DEL PORTO SNC, MARANO TICINO (NO	BALCHEM CORPORATION	NEW HAMPTON , N.Y. 10958	USA
BALCHEM ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CADUTI DI VIA FANI,830 47032 BERTINORO (FC)	BALAJI AMINES LIMITED	VILL. TAMALWADI, TAL TULJAPAR DIST. OSMANABAD 413623	INDIA
BARENTZ SERVICE S.P.A.	SEDE LEGALE IN PADERNO DUGNANO, VIA PRIVATA GOITO, 8 E SEDE PRODUTTIVA PRESSO MAGAZZINI GENERALI DELLA BRIANZA SPA IN CONCOREZZO VIA NANDO TINTORRI, 15/7	CHURCH &DWIGHT CO	905 SOUTH CAROLINA AVE, MASON CITY IOWA	USA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD	979/13-16 M FLOOR S.M.TOWER SAMSENNAI, PHAYATHAI BANGKOK 10400	THAILANDIA
BOLTON ALIMENTARI S.P.A.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA LUIGI EINAUDI 18-22 CERMENATE (CO)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 HIGHWAY,KHO HONG, HAT YAI SONGKHLA 90110	THAILANDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG FY FEED TECNOLOGY CO LTD	HAOSHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, BINZGOU CITY-SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	ATUL LIMITED	310-B,VEER SAVARKAR MARG., DADAR WEST, MUMBAI	INDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	ALDEON KIMYA SANAYIVE TICARET LTD.STI	MANSUROGLU, MAHALLESI ANKARA, CADDESI NO:81 K:5D:23 BAYARAKLI TR-35535-IZMIR	TURCHIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	HENAN GP CHEMICALS CO. LTD	ROOM 103, 24TH FLOOR, XIYUE CENTER, ZHENGHONG CYBERPORT, NO.33 JINSUO ROAD, ZHENGZHOU	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	GUANGAN CHENXIN CHEMICHAL CO., LTD	MAIN AREA OF XINGJAO ENERGY AND CHEMICAL INDUSTRY, GUANGAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUANGUAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	HEBEI HUAYANG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO LTD	NO.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	SHANDONG ACID TECHNOLOGY CO., LTD	SHIHENG TOWN, FEICHENG CITY, TAIAN SHANDONG	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI) SEDE PRODUTTIVA VIA S.CARLO BORROMEO 24040 LEVATE (BG)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5 NORTH GUANDAO STREET SHANDONG PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	ISKY CHEMICALS CO., LTD	ROOM N°2208, KIMHONDA BUILDING N°1-479 FURONG ROAD (M) CHANGSHA, HUNAN	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	GUANGAN CHENGYANG BIOTECH CO., LTD	UNIT 1, NO.3 CHENGXIN ROAD, XINQIAO INDUSTRIAL PARK, GUANGAN DISTRICT, GUANGAN CITY, SICHUAN PROVINCE	CINA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	NANDOLIA ORGANIC CHEMICALS PVT.LTD	PLOT.2920 &2807, II-PHASE, G.I.D.C. PANOLI, DISTR. BHARUCH, GUJARAT	INDIA
BRENNTAG S.P.A	SEDE LEGALE MILANOFIORI STRADA 6 PAL A/13 20090 ASSAGO (MI)	MULTITECNICA INDUSTRIAL LTDA	RODOVIA MG-238 KM 53,6 S/N ZONA RURAL SETE LAGOAS, MINAS GERAIS	BRASILE
BUZZATTI TRASPORTI S.R.L	SEDE LEGALE IN VIA GRESAL 54/A SEDICO (BL) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MANIAGO 39 SAN QUIRINO	AJINOMOTO ANIMAL NUTRITION NORTH AMERICA	8430 W BRYN MAWR AVE SUITE 650 CHICAGO IL 60631	USA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQUING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO,LTD	NO.555 DONGJIANG ROAD DEGAN IND.ZONE 402284 CHONGQING	CINA

CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	CHONGQUING PET UNION BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO,LTD	NO.555 DONGJIANG ROAD DEGAN IND.ZONE 402284 CHONGQING	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO MYJIAN FOODSTUFF CO., LTD	NO.508 HAIBIN 6 RD, JIAONAN QINGDAO, SHANDONG	CINA
CAMON S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA L. COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	QUINGDAO QUANLUNA FOOD CO.LTD	XUJIADACUN VILLAGE, TIESHAN SUBDISTRICT OFFICES, HUNGDAO DISTRICT, QUINGDAO CITY	CINA
CHEMIFARMA S.P.A	SEDE LEGALE VIA DON SERVADEI N.16 FORLI'	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	59-2 DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUADONG P.R.	CINA
CHIMITEX S.P.A.	SEDE LEGALE VIALE DUCA D'AOSTA BUSTO ARSIZIO (VARESE) SEDE OPERATIVA VIA VESPUCCI,8 FAGNANO OLONA (VARESE)	SHANXI RELIANCE CHEMICALS CO.LTD	ROOM 1309, NO11 ZHENXING STREET, NATIONAL HI-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE OF TAIYUAN, SHANXI	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ZHEJIANG PUFIETE PET PRODUCTS CO.LTD	LONGQUANWU INDUSTRIAL PARK MIAOXI TOWN-HUZHOU CITY-ZHEJIANG CITY	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGSU CAREPET PET PRODUCTS CO. LTD.	32 TIANQUAN ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE OF XUYI	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	ASIAN ALLIANCE INTERNATIONAL COMPANY LIMITED	8/8 MOO3, RAMA 2 ROAD, BANBOR, MUANG, SAMUTSAKORN 7400	THAILANDIA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8,JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT OF INDUSTRIAL PARK, JI'AN COUBTY, JIANGXI PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	SHANDONG LUSCIOUS PET FOOD., LTD	ADVANCED INDUSTRIAL PARK, YANGKOU TOWN, SHOUGUANG, SHANDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	FOSHAN PHONENIX PET PRODUCTS CO. LTD.	XINJI PINGDI YANBU NANHAI FOSHAN GUANGDONG	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU ZHIXING PET NUTRITION TECHNOLOGY CO., LTD	2 NANGE ROAD, TENGJIAO TOWN WENZHOU CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CROCI S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA S.ALESSANDRO 8 21040 CASTRONNO (VA)	WENZHOU YANFEI PET TOY PRODUCTS CO.,LTD	NO.1 CHONGLE ROAD, SHUITOU INDUSTRIAL PARK, PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
CSF EUROPE S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEPRETIS 6, 48123 RAVENNA	CAMLIN FINE SCIENCE LTD	PLOTNO D 2/3, MIDC TAL 401506. DIST THANE, TARAPUR, BOISAR, MAHARASHTRA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	ATUL LIMITED	297,297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARATA	INDIA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	QINZHOU NANHAI CHEMICAL CO.LTD	HUANGMA INDUSTRIAL ZONE, QINZHOU CITY	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO459 FURONG ROAD CHANGHA HUNA	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	KIRSN CHEMICAL LTD	1802-208 EAST LAODONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
DEIMOS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EMILIA,92/94 COLOGNO MONZESE (MI)	PRINCE ERACHEM MEXICO SA TAMOS	CARRETTERA TAMPICO VALLES KM 28 PANUCO VERACRUZ	MESSICO
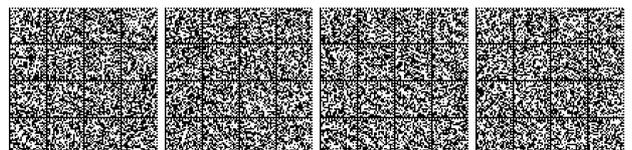
DOXAL ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE IN MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA MASCAGNI 6 SULBIATE (MB)	CALIBRE CHEMICALS PVT.LTD	903 GIDC SARIGAM VIA BHILAD, VALSAD, GUJARAT 396155	INDIA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	MLINK INTERNATIONAL LIMITED	ROOM 2105, BJ1600, 29-31 CHEUNG LEE STREET, CHAIWAN HONG KONG	CINA
DUREGGER S.R.L.	SEDE LEGALE E SEDE OPERATIVA IN VIA ANTONIO SCIONERI,2/4 SAVIGLIANO (CN)	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 2705 N.218 CHANG'ANGUOJI BUILDING ZHONGHANDONGLU QINHUAI DISTRICT , NANJING CITY	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	HUAZHONG PHARMACEUTICAL CO LTD	NO.118, XIANSHAN ROAD,441000, NO.71 WEST CHUNYUAN ROAD, 441002 XIANGYANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	ANHUI TIGER VITAMIN DEVELOPMENT CO., LTD	NORTH OF WEISI ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, GUZHEN, ANHUI PROVINCE, BENGHU	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	HEBEI YUXING BIO-ENGINEERING CO.,LTD	XICHENG DISTRICT NINGJIN COUNTY, XING TAI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	NB ENTREPRENEURS	NAGPUR- UPPAL WADI, INDUSTRIAL ESTATE, KAMPTEE ROAD- NAGPUR 440026	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	NOVOCHROM LTD	ORENBURG REGION, PROMYSHLENNAYA STREET,51- NOVOTROITSK	RUSSIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	SHREE BANKEI BEHARI LAL AROMATICS, KHASRA	NO.530-532, DUJIANA ROAD - VILLAGE BISBAUL, DADRI- GAUTAM BUDH NAGAR	INDIA
EIGENMANN VERONELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA DELLA MOSA N.6 RHO (MI) E SEDE OPERATIVA IN LOCALITA' OSTERIA NUOVA 47854 MONTECOLOMBO (RN)	HEBEI RUIXIN BIOTECHNOLOGY CO.LTD	N.6 NANGONG SECTION, NATIONAL ROAD 308 LUACHENG DISTRICT, SHIJIAZHUANG HEBEI PROVINCE	CINA
ELANCO ITALIA S.P.A	SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO	D & D INGREDIENT DISTRIBUTORS	5025 NORTH KILL ROAD, DELPHOS, OH	USA
ELANCO ITALIA S.P.A	SEDE PRODUTTIVA IN VIA MONTE BIANCO -SIZIANO	ELANCO USA CLINTON LAB	10050 SOUTH ST.RD 63 P.O. 99 CLINTON -IN 47842 099	USA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	LONGYAN SHENGHE TRADING CO.LTD	NO.2103 YOUTH VENTURE BUILDING J NO.53 HUALIAN RD- LONGYAN-FUJIAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA GROWELL INDIA SHIVALIK	PLOT.14, GANGADHAM BIBWEWADI-KONDHWA ROAD, PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	CLEAN SCIENCE AND TECHNOLOGY PVT. LTD	PLOT D-28 MIDC, KURKUMBH - TAL-DAUND-PUNE	INDIA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802-208 EAST LAODONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	INDIA-AM FOOD CHEMICAL CO LIMITED	20 FLOOR B.BLOCK, BUILDING 1, PHARMA VALLEY, HIGH-TECH ZONE JINAN	CINA
EUROFEED TECHNOLOGIES S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA L. EINAUDI 12 - BRANDICO (BS)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802-208 EAST LAODONG ROAD, CHANGSHA, HUNAN	CINA
EUROVO S.R.L.	SEDE LEGALE VIA MENSA,3 S.MARIA IN FABRIAGO -LUGO (RA) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA PIACENTINA 22 OCCHIOBELLO	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	NO 59-2 DATANG INDUSTRIAL ZONE, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	JANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA

FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	KAIYUAN HENGTAI CHEMICAL CO.LTD	NO.18, YIHE ROAD KAIYUAN CITY, LIAONING PROVINE	CINA
FARAVELLI S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA MEDARDO ROSSO,8 MILANO E DEPOSITO C/O SINTECO LOGISTIC S.P.A. STRADA BELLINGERA,50 PAVIA	ANHUI SEALONG BIOTECHNOLOGY CO., LTD	JINCHONG ROAD, N.6, MOHEKOU INDUSTRIAL PARK, HUAISHANG DISTRICT BENGBU, ANHUI PROVINCE	CINA
FILOZOO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DEL COMMERCIO 28/30 CARPI (MO)	BROOKSIDE AGRA L.C.	1331 PARK PLAZA DRIVE SUITE,1 - O'FALLON, 62269 ILLINOIS	USA
GAMMA CHIMICA S.P.A,	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	ZIBO AIHENG NEW MATERIAL CO., LTD	ZHANGHOU ROAD, ZIBO CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
GAMMA CHIMICA S.P.A,	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA,269 MILANO E SEDE PRODUTTIVA VIA MADONNA DEI CAMPI CASTELNOVETTO (PV)	POLIFAR GROUP LIMITED	ROOM 2705, CHANG'ANGUOUJI N.218, ZHONGSHAN EAST ROAD, QINHUAI DISTRICT, NANJING CITY, JANGSU PROVINCE	CINA
GARZANTI SPECIALTIES S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA ENRICO TAZZOLI,6 MILANO E MAGAZZINO IN VIA OLONA,79 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)	NATURAL REMEDIES PVT LTD.	PLOT N.5 B. VEERASANDRA INDL AREA, 19 KM. STONE, HOSUR ROAD, BANGALORE	INDIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QIQIHAR LONGJIANG FUFENG BIOTECNOLOGIES CO., LTD	EAST SIDE OF NATIONAL ROAD G111 AT 1558 KM, ANG XI DISCRIT, QIQIHAR CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO., LTD	JIANGHE NO.2 ROAD ZHANHUA COUNTY SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JIANGXI ANSUN CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD	4 NORTH ZHANGIAN ROAD, YUJIANG COUNTRY, JINGTAN, JIANGXI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JILIN BEISHA PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.138 ZHENGDA STREET, JILIN ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, JILIN PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ROOM D/10F TOWER A BILLION CENTRE,1	KWONG ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON BAY, KOWLOON HONG KONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	GHW CO., LTD	ADD.NO.6 VSIP II-A, STREET NO.15, SINGAPOREINDUSTRIAL PARK II-A, TAN UYEN TOWN, BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XIAMEN KINGDOMWAY VITAMIN LTD	NO.33 XINCHANG ROAD, HAICANG XIAMEN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ANHUI TIGER BIOTECH CO. LTD	WEIWU ROAD ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE,GUZHEN, ANHUI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG LANBO BIOTECHNOLOGY CO LTD	SHIDAI ROAD, HAINING CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5 NORTH GUANDAO STREET SHANDONG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	PT CHEILJEDANG INDONESIA	MENARA JAMSOSTEK,21ST FLOOR- JLJEND GATOT SUBROTO KAV.38 JAKARTA 12710	INDONESIA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QINGDAO SHENGDA COMMERCIAL AND TRADE CO.LTD	902 HUAJIA MANSION 52, SHANDONG ROAD, QINGDAO	CINA

GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	QINGDAO ZHENGTAIXIN TRADE CO, LTD	ROOM, UNIT 2, NO.36 MIAOLING ROAD, LAOSHAN DISTRICT, QINGDAO	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION	FOODCHEM BUILDING,2277 ZUCHONGZHI ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH, SHANGHAI	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG SHOUGUANG JUNENG GOLDEN CORN CO.LTD	ADD. XINXING EAST STREET N.150 SHOUNGUANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	MEIHUA GROUP INTERNATIONAL TRADING LIMITED	ROOM D 10, F TOWER A, BILION CENTRE 1 WANG KWONG ROAD, KOWLOON BAY- HONG KONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JILIN MEIHUA AMINO ACID CO., LTD	SOUTH ZHUJIANG ROAD, WEST YUN HAI STREET, BAICHENG, INDUSTRIAL ZONE, BAICHENG CITY, JILIN PROVINCE 137000	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAIAN WENKOU GYPSUM INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XIAMEN KINGDOMWAY VITAMIN LTD	NO.33 XINCHANG ROAD, HAICHANG, XIAMEN	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG GARDEN BIOCHEMICAL HIGH-TECH CO., LTD	NO.58 CHANGE ROAD BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG VEGA BIO TECHNOLOGY CO.,LTD	XIAOSHU INDUSTRIAL ESTATE, MEIXI TOWN, ANJI CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	JINNENG SCIENCE &TECHNOLOGY CO.LTD.	NO.1 JINNENG ROAD, QIHE 251100, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	NINGXIA EPPEN BIOTECH CO., LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	DSM NUTRITIONAL PRODUCT ASIA PACIFIC	30 PASIR PANJANG ROAD 13 - 31 SINGAPORE	SINGAPORE
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	N.789 RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEILONGJIANG EPPEN BIOTECH CO., LTD	DELIGEER INDUSTRIAL PARK. DUERBET MONGOLIAN AUTONOMOUS COUNTY DAQUING CITY, HEILONGJIANG PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	HEBEI HUAHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	N.645 FUYANG EAST ROAD, JIZHOU DISTRICT, HENGSHUI CITY, HEBEI PROVINCE	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	ZHEJIANG MEDICINE CO.,LTD CHUNGHAI BIOLOGICAL COMPANY	N.58 CHANGHE ROAD, BINHAI NEW AREA, SHAOXING, ZHEJIANG	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN ZOUPING COUNTY, SHANDONG 256219	CINA
GIGLIOLI S.R.L.	SEDE VIA BORGO GIANNOTTI 344-B LUCCA	XINJIANG MEIHUA AMINO ACID CO LTD	NO-1289 BEIER WEST STREET, INDUSTRIAL AREA, WUJIANG CITY, XINJIANG	CINA
ISTITUTO DELLE VITAMINE S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA BORGOGNA,5 MILANO	FNF INGREDIENTS CO., LTD	FLAT/RM 19C, LOCKART CENTR 301-307, LOCKHART ROAD,WAN CHAI HONG KONG	CINA
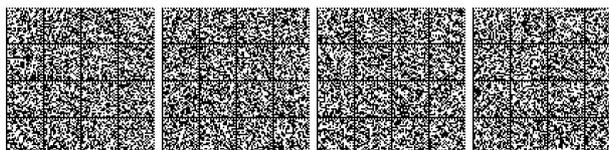
JIANGXIN INTERNATIONAL TRADE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA ANTONIO GRAMSCI,60 CORMANO	JIANGXIN HUAHENG PET FOOD CO.,LTD	JIUJIANG CITY JIANGXI PROVINCE CINA SOUTH AREA RUICHANG GOLDEN INDUSTRY DIST.	CINA
JYB EUROPE BVBA	SEDE LEGALE IN 9220 HAMME -VIA BOX,9, ST.JANSSTRAAT 27 HAMME (BELGIO)-	GUANGZHOU JUYUAN BIO-CHEM CO LTD (PRODUTTORE) - CARGILL S.R.L. VIA RIPAMONTI,89 MILANO (IMPORTATORE)	5/F., NO.10 YAYINGSHI ROAD, GUANGZHOU	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOMO LEOPARDI, 2/C CAVRIAGO (RE)	ZIBO RUIBAO CHEMICAL CO., LTD	LIJIA VILLAGE, SIBAO SHAN OFFIC, ZHANGDIAN, ZIBO, SHANDONG	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOMO LEOPARDI, 2/C CAVRIAGO (RE)	KEMIN AGRIFOODS NORTH AMERICA INC.	2100 MAURY STREET DES MOINES IOWA 50306	USA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOMO LEOPARDI, 2/C CAVRIAGO (RE)	GALLOCHEM CO.,LTD	A-5-9 HUACHENG TRIUMPHAL ARCH BLDG 58 NORTH ZHONGHUA ROAD 5501 GUIYANG	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOMO LEOPARDI, 2/C CAVRIAGO (RE)	HUNAN SHINEWAY ENTERPRISE CO., LTD	118,HUANGHUA AIRPORT ROAD, HUANGHUA TOWN, CHANGSHA, HUNAN	CINA
KEMIN CAVRIAGO S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA GIACOMO LEOPARDI, 2/C CAVRIAGO (RE)	WUFENG CHINCHENG BIOTECH CO.LTD	8 TIANCHI RD. YUYANGGUAN TOWN, WUFENG COUNTRY, YICHANG CITY, HUBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	HEBEI HUAHENG BIOLOGICAL TECHNOLOGY CO., LTD	777 XINGHUA SOUTH STREET, JIZHOU HEBEI PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	MADHU SILICA PVT.LTD	GIDC VARTEJ, BHAVNAGAR - 364060 GUJARAT	INDIA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	NINGBO DAHOUNGYING BIOENGINEERING CO., LTD	N.166 BEIHAI ROAD,XIEPU ZHENHAI AREA, NINGBO CITY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	JIANGSU CONAT BIOLOGICAL PRODUCTS CO. LTD	SHUNGANG ROAD, TAIXING ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE JIANGSU	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	HUNAN SHINEWAY ENTERPRISE O., LTD	118 HUANGHUA AIRPORT ROAD, HUANGHUA TOWN, CHANGSHA, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	GENEHAM PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.12 ERKANG ROAD, LIUYANG ECONOMIC-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, CHANGSHA CITY, HUNAN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	GRANJA TRES ARROYOS	AV. ANTARTIDA ARGENTINA 441-ZARATE PCIA DE BS AS	ARGENTINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	KEMIN NUTRISURANCE NUTRICAO ANIMAL LTD	RODOVIA BR 282, KM 475 89690-000 VARGEAO (SC)	BRASILE
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	COFCO TECH BIOENGINEERING (TIANJIN) CO.LTD.	43 THIRTEENTH AVENUE, 300457,TIANJIN	CINA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC.	137 COUNTRY ROAD 37 SARCOXIE MO 64862	USA
KEMIN NUTRISURANCE EUROPE S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	KEMIN NUTRISURANCE INC	2100 MAURY STREET,PO BOX 70 - DES MOINES -IA 50306	USA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELLA TECNICA 11 VERONELLA(VR)	TONU GROUP LIMITED	12 FLY YONGSHENG BLDG 2025 ZHONGSHANXI RD SHANGAI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	SUPRIYA LIFESCIENCE LTD	A 5/2 LOTEPARSHURAM INDUSTRIAL AREA MIDC TAL-KHED DIST, RATNAGIRI PIN 415 722 MAHARASHTRA	INDIA

KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HUNAN NUTRAMAX INC.	NO.52 ZHUYUN ROAD, CHANGSHA HIGH-TECH ZONE, CHANGSHA CITY, HUNAN PROVINCE	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FERMENTA BIOTECH LTD	A-1501 THANE ONE DIL COMPLEX GHODBUNDER ROAD MAJIWADE THANE 400160 MAHARASHTRA	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	FIPHARM CO., LTD	NO.21A HAIYA INTERNATIONAL BUILDING, 24 GUOMAO ROAD, CITY HAIKOU HAINAN	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	VEGA PHARMA LIMITED	9F EASTERN TOWER OF IBC 600 JINSHA AVENUE, XIASHA, HANGZOU 31008	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	EASUN ENERGY PTE LTD	BUILDING 3, NO.16 XIAOHANG ROAD YUHUA DISTRICT, NANJING, JIANGSU	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEFEI TNJ CHEMICAL INDUSTRY CO LTD	D 1508 XINCHENGH BUSINESS CENTER, QIANSHAN ROAD, HEFEI, 230022	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	HEBEI NORTH CINA PHARMACEUTICAL HUAHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD	XINGYAN STREET BIOLOGICAL INDUSTRY ZONE NANBAISHE TOWN, ZHAO COUNTY, SHIJIAZHUANG HEBEI	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	BEYRON LTD	ROOM 218, DINGHENG BUSINESS CENTER, 45 FENGTAI ROAD, FENGTAI DISTRCT, BEIJING, CINA,100166	CINA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	DANSHMAND ORGANIC PRIVATE LTD	RAIGGAD-402 MAHARASHTRA MUMBAI	INDIA
KEMIMPEX S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TRAVERSETOLO 27 43030 BASILICANOVA (PR)	WUXI ACCOBIO BIOTECH INC.	NO.100, JINXI, ROAD,BINHU DISTRICT, WUXI JIANGSU	CINA
LA VETERINARIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EINSTEIN 6/8/10 PONTE S.GIOVANNI (PG)	ANGEL YEAST RUS CO. LTD	DANKOV LIPSTEK	RUSSIA
LA VETERINARIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EINSTEIN 6/8/10 PONTE S.GIOVANNI (PG)	ANGEL YEAST EGYPT CO., LTD	NEW BENI SUEF CITY IN EASTERN NILE	EGITTO
LA VETERINARIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EINSTEIN 6/8/10 PONTE S.GIOVANNI (PG)	NORTHERN FEED JOINT STOCK COMPANY	YENMY DISTRICT, HUNG YEN PROVINCE	VIETNAM
LA VETERINARIA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA EINSTEIN 6/8/10 PONTE S.GIOVANNI (PG)	TBES COMPANY LIMITED	HO CHI MINH CITY	VIETNAM
LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	SILVATEAM PERU' COMERCIAL	AV. CARRETERA VENTANILLA NO.6553 CALLAO	PERU'
LEDOGA S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA TORRE,7 SAN MICHELE MONDOVI' (CN)	INDUNOR S.A.	LA ESCONDIDA H3514XAA CHACO	ARGENTINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	NEIMENGGU FUFENG BIOTECHNOLOGIES CO., LTD	JING2 RD. JINCHUAN DISTRICT ADM COMMITTEE, INDUSTRIAL ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, HOHHOT CITY, 010070 INNER MONGOLIA	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	LINYI LANGSHENG NEW MATERIALS CO.LTD	CUNBEI,XULIN VILLAGE, FUZHUANG SUBDISTRICT LUOZHUANG DISTRICT	CINA

LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	WEIFANG ENSIGN INDUSTRY CO., LTD	NO.1567, CHANGSHENG STREET, CHANGLE WEIFANG, SHANDONG PROVINCE	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUT. IN PALLET EXPRESS SRL VIA UMBRIA 13/15 20090 SEGRATA (MI) N. RICONOSC. IT200102MI	BOHING ZINC PRODUCT CO., LTD	LIANHUA INDUSTRY PARK, PINGXIANG CITY, JIANGXI PROVINCE	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	EPPEN ASIA PTE. LTD	YANGHE INDUSTRY GARDEN, YONGNING COUNTY YINCHUAN , 750100 NINGXIA	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	NANTONG ACETIC ACID CHEMICAL CO. LTD	NO.968 JIANGSHAN ROAD NANTONG ECONOMIC AND TECHONOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, JIANGSU	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HOASHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, SHANDONG	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	JIURUI BIOLOGY & CHEMISTRY CO., LTD	SECTION C ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, ZHANGJIAJIE CITY, HUNAN	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO.LTD	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	FUTASTE PHARMACEUTICAL CO., LTD	666 NANHUAN ROAD, YUCHENG, SHANDONG	CINA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	ATUL LIMITED	297-297/1 GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJURAT	INDIA
LIFE SUPPLIES NV	SEDE LEGALE IN 2250 OLEN BELGIO VIA INDUSTRIELAAN 25 E SEDE PRODUTTIVA IN BAS LOGISTICA ITALIA SRL, VIA RIO DEL VALLONE 2/A-20040 CAMBIAGO (MI)	JAINEX SPECIALTY CHEMICALS	PLOT N.47/1/9,10,11 GIDC ESTATE NANDESARI BARODA	INDIA
LOXER S.A.R.L.	CON SEDE LEGALE E PRODUTTIVA A MONACO VIA 1 RUE DU TENAO	WENDA CO LTD	NO.18,3 SHENGMING ROAD, DALIAN	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QUINGDAO SHENGDA COMMERCIAL &TRADE CO., LTD.-SHANDONG SHOUGUANG JUNEN GOLDEN CORN CO., LTD (PRODUTTORE)	902 HUAJIA MANSION 52 SHANDONG ROAD QINGDAI (ESPORTATORE) XINXING EAST STREET SHOUGUANG , SHANDONG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SURIACHEM SDN BHD	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD	ZHUZE ROAD QIJANG HUBEI	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12F BANDAO MANSION NO 182-8 HAIER ROAD QINGDAO	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	MIWON VIETNAM CO.LTD	SONG TAO, TO SON VIET TRI, PHU THO	VIETNAM
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QIANJIANG YONGAN PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.16 ZHUZE ROAD QIANJIANG, HUBEI	CINA

MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SURIACHEM SDN BHD	LOT 14321 JALAN PERUSHAAN 24, KAMPUNG IDAMAN, 4200 PELABUHAN KLANG, SELANGOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	KCL ADDITIVES LIMITED UNIT	9/F WINNING HOUSE, NO72-76 WING LOK STREET SHEUNG WAN HONG KONG	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	TONGLIAO MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO.LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ZHEJIANG NHU COMPANY LTD	HIGH-TECH INDUSTRY ZONE , XINCHANG COUNTY, ZHEJIANG	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	ZHEJIANG VEGA BIO TECHNOLOGY CO.,LTD	XIAOSHU INDUSTRIAL ESTATE, MEIXI TOWN, ANJI CITY ZHEJIANG PROVINCE	CINA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	DAESANG EUROPE B.V. (ESPORTATORE)- DAESANG CORPORATION (PRODUTTORE)	26 VAN HEUVEN GOEDHARTLAAN 395, 1181 LD, AMSTELVEEN, THE NETHERLAND (ESPORTATORE) - CHEONHO-DAERO, DONGDAEMUNGU, 130-706 SEOUL(PRODUTTORE)	SUD COREA
MAZZOLENI S.P.A	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	QINGDAO SHENGDA COMMERCIAL &TRADE CO., LTD (ESPORTATORE) - SHANDONG SHOUGUANG JUNENG GOLDEN CORN CO., LTD (PRODUTTORE)	902 HUAJIA MANSION 52 SHANGDONG ROAD QINGDAI (ESPORTATORE)-XINXING STREET SHOUGUANG, SHANDONG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)-ANHUI TIGER BIOTECHNOLOGY CO., LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SINOPHARM JANGSU CO., LTD	2F 6TH BLDG., XINCGHENG SCIENCE PARK, NO69 AOTI STREET NANJING 210019	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	VEGA PHARMA LIMITED (ESPORTATORE)- HANGZHOU VEGA CO.LTD (PRODUTTORE)	9F, EASTERN TOWER OF IBC, 600 JINSHA AVENUE, XIASHA HANGZHOU	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN BHD	PLO 493JALAN KELULI3, 87100 PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	WAWASAN AGROLIPDS SDN BHD	PLO 493JALAN KELULI3, 87100 PASIR GUDANG, JOHOR	MALESIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	3F INDUSTRIES LIMITED	KRISHNAPATNAM ROAD, PANTAPALEM MUTHUKUR,NELLORE/AP 524323	INDIA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	CHURCH &DWIGHT CO	INC.500 CHARLES EWING BOULEVARD EWING NJ 08628(ESPORTATORE)- CHURCH & DWING, CO 2360 HIGHWAY 23 OSKALOOSA, IA 52577 (PRODUTTORE)	USA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	FOODCHEM INTERNATIONAL CORPORATION -ZHUCHENG DONGXIAO BIOTECHNOLOGY CO., LTD	BUILDING 9 2277 ZUCHONGZHI ROAD ZHANGJIANG HI TECH PARK PUDONG DISTRICT (ESPORTATORE)-XINXING TOWN ZHUCHENG CITY WEIFANG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GREEN & NATURAL INDUSTRIES SDN BHD 39	JALAN SS 18/6 47500 SUBANG JAYA, SELANGOR	MALESIA

MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	PANJIN TIANYUAN PHARMACEUTICAL CO. LTD	GAOSHEN TOWN, PANSHAN COUNTY, PANJIN, LIAONING	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	SINOPHARM JANGSU CO., LTD (ESPORTATORE) -TAIAN HAVAY CHEMICALS, CO., LTD (PRODUTTORE)	2F 6TH BUILDING XINCHENG SCIENCE PARK, NO.69 AOTI STREET NANJING (ESPORTATORE) - TAI'AN DAWENKOU GYPSUM INDUSTRY PARK, SHANGDONG (PRODUTTORE)	CINA
MAZZOLENI S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DELL'ARTIGIANATO 77/81 24055 COLOGNO AL SERIO (BG)- SEDE PRODUTTIVA VIA DELL'INDUSTRIA 37/39 26020 CAPPELLA CANTONE (CR)	GHW CO., LTD	NO.6 VSIP II-A STREET NO, 15 VETNAM SINGAPORE INDUSTRIAL PARK II-A TAN UYEN TOWN BINH DUONG PROVINCE	VIETNAM
METHODO CHEMICALS S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA A.M. AMPERE, 19/21/23 42017 NOVELLARA (RE)	ZHEJIANG LANBO BIOTECHNOLOGY CO LTD	HAINING CITY ZHEJIANG	CINA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	SIAM INTERNATIONAL FOOD CO LTD.	88 MOO10, T.NATAB, A CHANA SONGKHLA 90130	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	CHOTIWAT MANUFACTURING CO., LTD	1069 ASIA HIGHWWAY RD. KHOHONG SUB-DISCTRICT, HATYAI DISTRICT SONGKHLA PROVINCE 90110	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	WENDA CO LTD	NO.18,3 SHENGMING ROAD, DALIAN	CINA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
MONGE & CO. S.P.A	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA SAVIGLIANO 31 MONASTEROLO DI SAVIGLIANO(CN)	UNICORD PUBLIC COMPANY LIMITED	39/3 MOO 8 SETTHAKIJ ROAD THASAI MUANG SAMUTSAKHON 74000	THAILANDIA
NESTLE' S.P.A.	SEDE LEGALE VIA DEL MULINO,6 20090 ASSAGO (MI) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA CAVOUR,60 - 46043 CASTIGLIONE DELLE SIVIERE (MN)	THAI UNION MANUFACTURING CO LTD	979/913, M FLOOR,SM TOWER PHAHOYOTIN ROAD, SAMSENNAI PHAYATHAI BANGKOK	THAILANDIA
NEW FEED TEAM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA G.UBERTI,6 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DELL'INDUSTRIA,11 LODI	MATRIX FINE SCIENCES PRIVATE LIMITED	PLOT N. D8, MIDC INDUSTRIAL AREA/PAITHAN, AURANGABAD-431148 MAHARASHTRA	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MICROSAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	RODOVIA CAMPINAS- TIETE SP 101 KM 432 CAPIVARI SAO PAULO	BRASILE
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	BAKIRSULFAT KIMYA SANAYI VE TICARET AS	ALTAYCESME MAH. CAMLI SOK.NO:16A D:94, MALTEPE, INSTAMBUL	TURCHIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	MN CHEMICAL GEORGIA LLC	2 MSHVIDOBA STR.,3700, RUSTAVI	GEORGIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	SKYSTONE FEED CO., LTD	GUANLIN TOWN YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE 214258	CINA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	COMPANIA MINERA SAN GEROMINO	AV.TALCA 101 BARRIO IND. COQUIMBO	CILE

NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ATUL LIMITED	AROMATICS BUSINESS 297-297/1, GIDC ANKLESHWAR 393002 GUJARAT	INDIA
NORKEM S.R.L.	SEDE LEGALE VIA GIOIA,8 MILANO	ZINC INTERNACIONAL SA	SERAFIN PENA SUR 938 MONTERREY CENTRO C.P. 6400 - NUEVO LEON MONTERREY	MESSICO
NOVUS EUROPE SA/NV	SEDE LEGALE IN VIA NEERVELDSTRAAT, 101-103 E SEDE PRODUTTIVA IN LA PETROLIFERA ITALO RUMENA VIA BAIONA,260 PORTO CORSINI (RAVENNA)	NOVUS INTERNATIONAL INC.	20 RESEARCH PARK DRIVE- ST CHARLES MO 63304-	USA
PANGHEA S.P.A.	SEDE LEGALE VIA A.TADINO,52 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA DEL BRAGOZZO,1 RAVENNA	VINAYAK INGREDIENTS INDIA PVT LTD	UNIT NO.116, 1ST FLOOR, CAMA INDUSTRIAL ESTATE SUNMILL COMPOUND, LOWER PAREL WEST, MUMBAI, MAHARASHTRA 4000013	INDIA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	PROMISING CHEMICALS CO.LTD	ROOM 131, DONGYI INTERNATIONAL BUILDING, 488 NORTH SHASOSHAN ROAD, CHANGSHA, HUNAN, 410007	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO.459 FURONG ROAD CHANGSA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	ISKY CHEMICALS CO., LTD	WANDA PLAZA C2 48TH FLOOR N.589 ZHONGSHAN ROAD, CHANGSHA- HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	SHANDONG JUJIA BIOTECH CO.LTD	JIANGHE N.2 ROAD, ZHANHUA COUNTY, SHANDONG	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 LAST LAODONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	TAOCHEM INDUSTRIAL INC.	28G,FLAGSHIP TOWER 40 HK, MIDDLE ROAD QINGDAO	CINA
PEROXITALIA S.R.L.	SEDE IN FORNOVO SAN GIOVANNI S.S. CREMASCA 591 N 10 (BG)	KIRNS CHEMICAL LTD	1802, 208 LAST LAODONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
PETFORCE S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIA TRIESTE,4 AVEZZANO (AQ) E SEDE PRODUTTIVA IN VIA ARNALDO MARIA ANGELINI,12 TERNI	COAST WISE PROCESSORS INC.	11-9548 192 STREET, SURREY, BC VLN 3R9, N. CFIA ABP81	CANADA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA,85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	QINGDAO YALUTE FOODS CO, LTD	MACHANG, ZHUSHAN AGENCY, JIAONAN, QINGDAO	CINA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA,85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	QUINGDAO KANGDA FOODSTUFFS CO, LTD	25F TIME PLAZA 52 XIANGGANG MIDDLE ROAD QUINGDAO	CINA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA,85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	OCEAN SPIRIT LTD	ROOM 1905, 19/F ALLIED KAJIMA BUILDING, 138 GLOUCESTER ROAD, WANCHAI HONG KONG	CINA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA,85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	KURU TANNERY CO.,LTD	730 SUKHUMUIT KM.30 TAIBAN MUANG SAMUT PRAKAN 10280	THAILANDIA
PET&HUGS S.R.L.	SEDE LEGALE IN CORSO MAGENTA,85 MILANO E SEDE PRODUTTIVA IN VIA VALLE SANTA FELICITA 5/B ROMANO D'EZZELINO (VI)	QINGDAO YUANFEI PET FOOD CO.,LTD	N.77 QIANWANGANG WEST ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, JIAONAN, QIUGDAO	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	YANTAI CHINA PET FOODS CO. LTD .	N.8 PUNCHANG ROAD LAISHAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE YANTAI, SHANDONG PROVINCE	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	JIANGSU YONGSHENG PET PRODUCTS CO., LTD	N°12 MEIHUA RD XUYI ECONOMIC, DEVELOPMENT ZONE, HUAIAN CITY JINANGSU P.R.	CINA

PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	QINGDAO YUANFEI PETFOOD CO.,LTD	N.77 QIANWANGANG WEST ROAD, TIESHAN INDUSTRIAL PARK, JIAONAN, QIUGDAO	CINA
PET VILLAGE S.R.L.	SEDE LEGALE ED OPERATIVA IN VIA STRADELLO,35 48124 RAVENNA	JIANGXI WELTON PET PRODUCTS CO., LTD	NO.8 JINSHAN ROAD, WEST DISTRICT, INDUSTRIAL PARK JI?AN COUNTY ,JIANGXI PROVINCE 343100	CINA
PIONEER HI BREAD ITALIA SEMENTI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PROVINCIALE 42/44 SISSA TRECASALI (PR)	PIONEER OVERSEAS CORPORATION	6900 N.W. 62END AVENUE. P.O. BOX 256, JOHNSTON IOWA 50131-0256	USA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN	WEIFANG ADDEASY BIO-TECHNOLOGY CO., LTD	HAILIN ROAD, BINHAI ECONOMIC DEVELOPMENT AREA, WEIFANG CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN	ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD	XINXING, ZHUCHENG, SHANDONG	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	JIANGSU KOLOD FOOD INGREDIENTS CO., LTD	SOUTH SIDE OF WEI ER ROAD, GUANYUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, LIANYUNGANG CITY, JIANGSU PROVIINCE	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	SANMING FENGRUN CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.	HUIHUA INDUSTRIAL ZONE, SANYUAN DISTRICT, SANNING, FUJIAN PROVINCE 365004	CINA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	SHREE BANKEI BEHARI LAL AROMATICS, KHASRA	NO 530-532, DUJANA ROAD, VILLAGE- BISNOULI, G.B NAGAR (U.P.)	INDIA
PLANTAEK S.A.S.	SEDE LEGALE IN VIALE IPPOCASTANI 35/a MARINA ROMEA (RA)E MAGAZZINO IN VIA ADOLFO RODONI,43 RONCOFERRARO (MN)	SHANDONG BAOYUAN CHEMICHAL CO LTD	HUANTAI ZIBO, SHANDONG	CINA
PROSOL S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CARSO N.99 - 24040 MADONE (BG)	FABRIKA ZA -UL.	INDUSTRIKA BB - 7000 BITOLA	MACEDONIA
RINALDO FRANCO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA F.LLI CERVI,2 TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI)	WENZHOU DIPENG PET NUTRITION TECHNOLOGY CO.,LTD	DONGJIAO STREET, NANYAN TOWN PINGYANG COUNTY, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
SINTAL S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA DELL'ARTIGIANATO 9-36033 ISOLA VICENTINA	VILLAGE TAMALWANDI	41363 MAHARASHTRA STATE	INDIA
SKRETTING ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SKRETTING YEM URETIM TICARET A.S.	KOCAKISLA MAH.HOCAALTIMEV.GUL. MILAS	TURCHIA
TODINI AND CO S.P.A.	SEDE LEGALE IN VIA LARGAN.8 MILANO E SEDE PRODUTTIVA C/O VALSPED ITALIA SPA VIA BASCHENIS N.11 IN DALMINE (BG)	INCASA S/A	RUA SAGUAÇU N.140 CEP 89221/010 JOINVILLE S.CATARINA	BRASILE
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	SHANDONG DASHUO BIOTECH CO. LTD	NO.36, LIGUO, BUSINESS STREET, LIGUO, ZHANHUA DISTRICT BINZHOU CITY SHANDONG PROVINCE	CINA
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	HEBEI GRANRAY BIO PRODUCTS CO., LTD	BIOTECHNOLOGY INDUSTRIAL AREA, NANBAISHE TOWN, ZHAOXIAN, HEBEI	CINA
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	TIANJIN CHENGYI INTERNATIONAL TRADING CO LIMITED	ROOM 1309 WUFENG BUILDING NO 11 ZHENXING STREET NATIONAL HI TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE TAIYUAN SHANXI	CINA
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	KIRNS CHEMICAL LTD	802, 208 LAST LAODONG ROAD CHANGSHA HUNAN	CINA
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	RECH CHEMICAL CO LTD	BALIXIANGXIE E1-12F NO.459 FURONG ROAD CHANGSA HUNAN	CINA

TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	ISKY CHEMICALS CO., LTD	48TH FLOOR BUILDING C2 WANDA PLAZA NO589 ZHONGSHAN ROAD CHENGSHA HUNAN	CINA
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	GOODEARTH AGROCHEM PVT LTD	PLOT NO 51 MAUZA BRAMANWADA TAH & DIST NAGPUR-441 501 MAHARASHTRA	INDIA
TORCHIANI S.R.L.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA CACCIAMALI, 45 BRESCIA	LIAONING BIOCHEM CO LTD	INDUSTRIAL ZONE CHANGTU, TIELING, LIANING PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	JILIN FULI BIO-TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD	PINGDONG INDUSTRIAL ZONE, TIEDONG DISTRICT, SIPING CITY JILIN PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SHANDONG AOCTER CHEMICALS CO.,LTD.	NO.5, NORTH GUANDAO ROAD, GAOTANG, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED	512 CITIC DAMENG BUILDING NO.18 ZHUJIN RD NANNING, GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	JINAN YINGHUA YONGYE IMP.&EXP.TRADE CO., LTD	XIWANG INDUSTRY PARK, ZOUPING, BINZHOU, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	PT CHEILJEDANG INDONESIA	MENARA JAMSOSTEK,21ST FLOOR-JLJEND GATOT SUBROTO KAV.38 JAKARTA 12710	INDONESIA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	NCPC HEBEI LEXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD	NO.58 HAINAN ROAD, ECONOMIC &TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, 52165 SHIJIAZHUANG, HEBEI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	NANTONG CHANGHAI FOOD ADDITIVE CO., LTD	NO.15 DAOING ROAD, QINGLONG CHEMICAL INDUSTRY YARD, HAIMEN CITY, JIANGSU PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	YIXING JIANGSHAN BIO-TECH CO., LTD	ZHOUTIE TOWN, YIXING CITY, JANGSU	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CITIC DAMENG MINING INDUSTRIES LIMITED	CITIC DAMENG BUILDING, N.18 ZHUJIN RD, NANNING, GUANGXI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	FOSHAN LEADER BIO-TECHNOLOGY CO.,LTD.	NO.59-2, DATANG INDUSTRIAL PARK, SANSHUI TOWN, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	HEBEI TIANYIN BIOTECH CO., LTD	EAST SIWEI ROAD, YONGQING INDUSTRIAL AREA, HEBEI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CSPC WEISHENG PHARMACEUTICAL (SHIJIAZHUANG) CO. LTD	236 HUANGHE RD, HIGH-TECH INDUSTRIAL SHIJAZHUANG, CN	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	CJ (SHENYANG) BIOTECH CO LTD	38 YUNONG ROAD SHENBEI N. DIST. SHENYANG LIANONING PR	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	HEBEI HUARONG PHARMACEUTICAL CO., LTD	EAST ROAD NORTH 2END RING, SHIJIAZHUANG CITY HEBEI	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG SHENGDA BIO-PHARM CO., LTD	NO.789, RENMIN EAST ROAD, TIANTAI, ZHEJIANG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	ZHUCHENG HAOTIAN PHARM CO., LTD	XINXING, ZHUCHENG, SHANDONG	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	HEBEI YUWEI BIOTECHNOLOGY CO LTD	HANCUN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUNING CONTY, CANGZHOU CITY, HEBEI PROVINCE	CINA

TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	SKYSTONE FEED CO., LTD	GUANLIN TOWN YIXING CITY, JIANGSU PROVINCE 214258	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	TONGLIAU MEIHUA BIOLOGICAL SCI-TECH CO., LTD	MULITU TOWN, KEERGIN DIS, TONGLIAO CITY, THE INNER MONGOLIA 028024	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	JILIN HAIZI BIOLOGICAL ENGINEERING TECHNOLOGY CO., LTD	INDUSTRIAL PARK, ECONOMIC ZONE, DUNHUA, JILIN	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY CO., LTD	ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY, LINYI CITY, SHANDONG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	ZHEJIANG NHU PHARMACEUTICAL CO., LTD.	HANGZHOU BAY SHANGYU ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, ZHEJIANG PROVINCE	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 7 MOZZECANE (VR)	JIANGXI TIANXIN PHARMACEUTICAL CO., LTD.	LEANJIANG INDUSTRIAL PARK, LEPING, JIANGXI 333300	CINA
TROUW NUTRITION ITALIA S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN LOC. VIGNETTO 17 MOZZECANE (VR)	PT CHEILJEDANG INDONESIA	MENARA JAMSOSTEK,21ST FLOOR-JLJEND GATOT SUBROTO KAV.38 JAKARTA 12710	INDONESIA
UNITED PETS S.R.L.	SEDE LEGALE IN VIALE CERTOSA 46 MILANO E SEDE PRODUTTIVA PRESSO LA CAMON SPA IN VIA LUCIO COSENTINO,1 ALBAREDO D'ADIGE (VR)	JANGSU MATCHWELL PET PRODUCTS SUPPLY CO.,LTD	NORTH OF HUASHUAN ROAD, EAST OF FUCHUNJIANG ROAD,EAST AREA OF SUQIAN ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, SUQIAN	CINA
VEMA PET FOOD &CARE S.R.L.	SEDE LEGALE VIA LUA,236 CARONNO PERTUSELLA(VA) MAGAZZINO PRESSO EUROFRIGOVERNATE S.R.L. VIA SITIAYOMO,10 VERNATE (MI)	GRANDMA LUCY'S	3042 ESPERANZA RANCHO SANTA MARGARITA CA	USA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	TAIAN HAVAY CHEMICALS CO., LTD	TAIAN WENKOU GYPSUM INDUSTRIAL PARK, SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	THIRUMALAI CHEMICALS LTD	25A, SIPCOT INDUSTRIAL COMPLEX, SIPCOT, RANIPET - 632403 TAMIL NADU	INDIA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	AOLLEN BIOTECH CO., LTD	12 BANDAO MANSION, NO.182-8 HAIER ROAD, QINGDAO	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	RZBC IMP. & EXP. CO. LTD	NO.66 LVZHOU SOUTH ROAD RIZHAO SHANDONG	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG FY FEED TECHNOLOGY CO., LTD	HAOSHENG TOWN, ZOUPING COUNTY, SHANDONG PROVINCE	CINA
VETAGRO S.P.A.	SEDE LEGALE E PRODUTTIVA IN VIA PORRO,2 REGGIO EMILIA	SHANDONG KUNDA BIOTECHNOLOGY COMPANY LIMITED	YISHUI EC. DEVELOPMENT ZONE, YISHUI COUNTY- SANDONG PROVINCE	CINA
VISIAN ITALIA S.R.L.	SEDE LEGALE BASTIONI PORTANUOVA 21 MILANO E SEDE PRODUTTIVA CORSO STATI UNITI,9 PADOVA	TROPICAL CANNING PUBBLIC CO., LTD	1/1 M2,THUNG YAI, HAT DISTRICT, 90110 SONGKLA	THAILANDIA

21A00276

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GU1-020) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
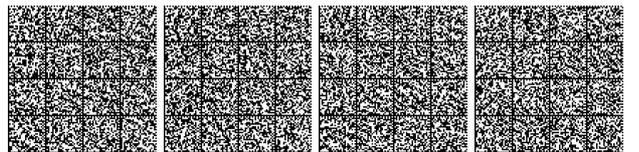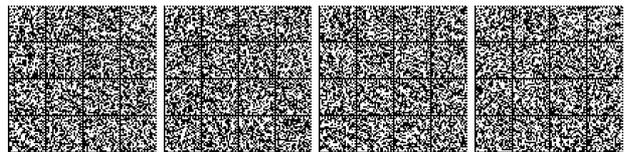
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
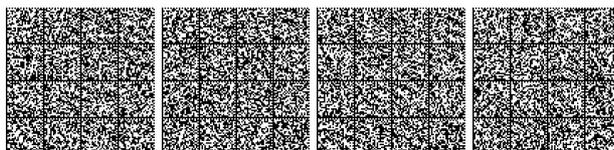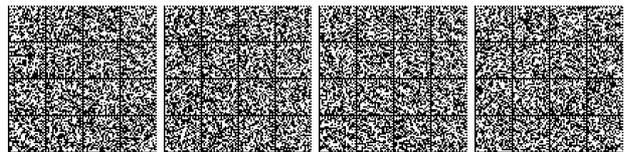
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.